



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Le disposizioni italiane di contrasto
all'elusione fiscale internazionale

di David Pitaro

luglio 2009

numero

65



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Quaderni di Ricerca Giuridica

della Consulenza Legale

Le disposizioni italiane di contrasto
all'elusione fiscale internazionale

di David Pitaro

Numero 65 – Luglio 2009

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I "Quaderni di ricerca giuridica" intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

I "Quaderni" riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

Comitato di Coordinamento:

MARINO PERASSI, BRUNO DE CAROLIS, OLINA CAPOLINO, STEFANIA CECI, MARCO MANCINI,
ENRICO GALANTI

PREMESSA

Il presente lavoro si propone di esaminare l'approccio adottato dal legislatore fiscale italiano in materia di "disposizioni antielusive internazionali". Questa definizione include le norme in materia di imposte sui redditi che stabiliscono un diverso trattamento tributario in ragione di una connessione tra il reddito o il soggetto tassato e un paese a fiscalità privilegiata (cosiddetto "paradiso fiscale"). A differenza delle norme antielusive su "operazioni domestiche", quelle a vocazione internazionale hanno un'origine più recente nel sistema tributario italiano, si basano su principi comuni e sono fortemente interconnesse; elementi che favoriscono una trattazione unitaria (1).

Lo scopo che ci si prefigge è di individuare le linee evolutive di tali norme, attraverso un'illustrazione delle disposizioni di maggiore rilievo, che tenga conto dei principi posti a base delle norme, delle modifiche intervenute, delle interrelazioni tra le diverse disposizioni, delle interpretazioni ufficiali, del dibattito dottrinale.

Il lavoro è strutturato in quattro capitoli: il primo si sofferma sulla norma che stabilisce l'indeducibilità dei costi per operazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali, descrivendone l'evoluzione storica; il secondo illustra più sinteticamente altre disposizioni antielusive internazionali attualmente in vigore, soffermandosi sui proventi delle attività finanziarie e sugli organismi esteri partecipati in misura rilevante (*Controlled Foreign Companies*); il terzo riguarda le novità introdotte dalla Finanziaria 2008, che hanno interessato trasversalmente tutte le norme illustrate e che sono suscettibili di generare interessanti sviluppi in materia; il quarto è dedicato alle conclusioni.

La scelta di esaminare più in dettaglio la norma sull'indeducibilità dei costi, utilizzandola come norma di riferimento nel corso dei capitoli successivi, deriva dalla circostanza che essa è la prima norma antielusiva internazionale "complessa" dell'ordinamento fiscale italiano. L'analisi della sua implementazione, applicazione e "manutenzione" permette di trattare aspetti che assumono rilievo nell'esame di tutte le altre norme antielusive internazionali.

L'esame delle disposizioni illustrate nei primi due capitoli trova un completamento prospettico nel terzo capitolo, dove vengono illustrate le modifiche apportate a tali norme dalla Finanziaria 2008; modifiche non ancora operative.

Nelle conclusioni si svolgono alcune considerazioni sull'attuale efficacia/efficienza di tali norme, alla luce dell'ampliamento dei confini dell'Unione europea e dell'accresciuta mobilità degli investimenti.

(1) Non sono oggetto del presente lavoro la disposizione "antielusiva generale" (art. 37-bis del D.P.R. 29.9.1973, N. 600) se non limitatamente al pagamento di caparre tra società controllate e collegate di cui almeno una localizzata in un "paradiso fiscale" (vedi § 1.3.1) né la più ampia tematica dell'abuso del diritto. Esse, infatti, si caratterizzano per un campo di applicabilità più ampio, che riguarda sia le operazioni interne sia quelle internazionali, prescindendo dal collegamento di soggetti e redditi con stati esteri e, in particolare, con "paradisi fiscali".

INDICE

1. L'inededucibilità dei costi per operazioni con soggetti localizzati in "paradisi fiscali"	7
1.1 La norma originaria	7
1.1.1 <i>Ambito applicativo</i>	8
1.1.2 <i>L'individuazione dei paradisi fiscali</i>	8
1.1.3 <i>Le esimenti per il contribuente</i>	10
1.1.4 <i>Profili procedurali</i>	11
1.2 L'evoluzione della norma	11
1.2.1 <i>Ambito applicativo</i>	12
1.2.2 <i>L'individuazione dei paradisi fiscali</i>	12
1.2.3 <i>Le esimenti per il contribuente</i>	14
1.2.4 <i>Le nuove norme procedurali/sostanziali</i>	14
1.3 Le modifiche apportate dalla manovra Finanziaria 2007	15
1.3.1 <i>Ampliamento del campo di applicazione della norma generale antielusiva</i>	15
1.3.2 <i>Estensione della tipologia di oneri ineducibili</i>	16
1.3.3 <i>Modifica delle norme procedurali/sostanziali</i>	16
2. Altre disposizioni antielusive internazionali	17
2.1 Il regime delle <i>Controlled Foreign Companies</i> (CFC)	17
2.1.1 <i>L'estensione della disciplina CFC alle imprese estere collegate</i>	21
2.2 La tassazione delle attività finanziarie nei rapporti con soggetti non residenti	22
2.2.1 <i>Outbound incomes</i>	23
2.2.2 <i>Inbound incomes</i>	27
2.3 La presunzione di residenza in Italia	29
2.3.1 <i>Persone fisiche trasferite in paradisi fiscali</i>	29
2.3.2 <i>La presunzione di residenza fiscale in Italia per società ed enti esteri</i>	32
2.3.3 <i>La presunzione di residenza fiscale per i trust</i>	34
3. Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 per le norme antielusive internazionali	37
3.1 Entrata in vigore delle nuove disposizioni	38
3.2 Il regime transitorio	38
3.3 Le norme fiscali interessate dalle modifiche intervenute	39
3.4 Considerazioni sul nuovo sistema	41
4. Profili internazionali e conclusioni	43
Appendice di aggiornamento	49
Riferimenti bibliografici	54

1. L'indeducibilità dei costi per operazioni con soggetti localizzati in “paradisi fiscali”

La disposizione antielusiva che limita la deducibilità dei costi sostenuti da società residenti e originati da transazioni con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (di seguito “paradisi fiscali”) è stata introdotta nell’ordinamento italiano a partire dal 1992 (1). La *ratio* della norma è quella di evitare trasferimenti di base imponibile dall’Italia a paesi a fiscalità bassa o nulla, attraverso operazioni (con fornitori esteri), dettate non da ragioni di natura commerciale quanto piuttosto finalizzate ad abbattere l’onere tributario in Italia (2).

La disposizione ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, per tenere conto sia delle innovazioni intervenute negli scambi internazionali tra imprese sia dell’evoluzione della normativa fiscale italiana ed estera. Le modifiche (3) hanno riguardato molteplici aspetti: la relazione tra impresa italiana e soggetto estero, la tipologia di oneri indeducibili, i criteri per l’individuazione dei paradisi fiscali, le esimenti a disposizione del contribuente per disapplicare la norma, le sanzioni previste per le violazioni di tale disciplina.

1.1 La norma originaria

La norma originaria era stata inserita nell’articolo 76 del TUIR (introducendo i commi *7-bis* e *7-ter*) (4) a complemento delle disposizioni – già contenute nel medesimo articolo – in materia di prezzi di trasferimento (“*transfer pricing*”) su operazioni tra società nazionali e società estere controllate, controllanti o

(1) La norma che ha previsto il nuovo istituto è l’articolo 11 della legge 30.12.1991, n. 413.

(2) La disposizione si ispirava ampiamente alla disposizione antielusiva sui territori a fiscalità privilegiata già prevista dalla legislazione francese (art. 238A del *Code General des Impots*).

(3) Da ultimo quelle contenute nella legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e nel decreto legge “collegato” 3.10.2006, n. 262 (convertito in legge 24.11.2006, n. 286). Per le modifiche, non ancora in vigore, apportate dalla Finanziaria per il 2008, si rimanda al capitolo terzo.

(4) Si riporta di seguito la formulazione originaria dei commi *7-bis* e *7-ter* dell’art. 76 del D.P.R. 27.12.1986, n. 917:

[*7-bis*] *Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.*

[*7-ter*] *Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.*

“consorelle”, per le quali si applica il criterio del “valore normale” dei beni e/o servizi trasferiti (5).

1.1.1 Ambito applicativo

La disposizione sull’inededucibilità dei costi riguardava i soli rapporti tra imprese residenti e società estere controllate, controllanti o “consorelle” (analogamente a quanto previsto dalla norma sul *transfer pricing*), ma con la rilevante differenza che la società estera dovesse essere residente in un “paradiso fiscale”. Fra le due disposizioni, tuttavia, vi sono più caratteri di complementarità che di analogia. La norma sul *transfer pricing* è volta a evitare l’abbattimento del reddito tassabile in Italia (perseguito attraverso un’indicazione non veritiera dei componenti di reddito), riconducendo al valore di mercato l’importo pattuito tra società italiane ed estere legate tra loro da vincoli partecipativi. La disposizione sui paradisi fiscali, invece, assume – con una presunzione relativa – come fittizie le operazioni che hanno generato i costi per l’impresa italiana, che divengono quindi ineducibili. Ne consegue che anche qualora il contribuente superi la presunzione relativa – attraverso le esimenti previste dalla legge (vedi oltre § 1.1.3) – rimane impregiudicata, per l’Amministrazione finanziaria, la possibilità di applicare il *transfer pricing*, verificando la congruità delle componenti reddituali generate dall’operazione in base al principio del valore normale.

Riguardo la tipologia di oneri ineducibili, la dottrina ha aperto un vivace dibattito. La norma utilizza una terminologia invero assai ampia (“.....*le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse.....*”), così che alcuni commentatori hanno ricompreso nell’ambito applicativo le perdite e le minusvalenze derivanti da operazioni con effetto traslativo (di beni strumentali o di crediti) ma hanno escluso l’inededucibilità delle svalutazioni (invocando, per le valutazioni, l’assenza di “operazioni intercorse”), altri hanno sostenuto l’applicabilità del regime antielusivo a qualsiasi elemento diminutivo del reddito causato da rapporti intercorsi con società localizzate in paradisi fiscali.

1.1.2 L’individuazione dei paradisi fiscali

L’individuazione degli Stati o territori esteri da considerare paradisi fiscali era demandata ad un decreto ministeriale (DM 24.4.1992, cosiddetta “*black list*”), sulla base di criteri contenuti nella legge; in particolare, essa definiva pa-

(5) La norma sul *transfer pricing* (art. 76, comma 5, attualmente, articolo 110, comma 7), prevede che “*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.*”.

radiso fiscale lo Stato o territorio estero il cui regime fiscale “*esclude da imposte sul reddito o sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura*”. Il legislatore escludeva comunque l’applicabilità della disposizione in esame per gli Stati della Comunità economica europea; previsione dettata dalla necessità di non violare le libertà fondamentali contenute nel Trattato istitutivo della CEE (in particolare, libertà di stabilimento, di circolazione dei beni e dei servizi).

L’approccio scelto dal legislatore italiano è stato di tipo *jurisdictional*, e cioè sulla base della localizzazione del soggetto estero in uno Stato o territorio e non di tipo *transactional*, e cioè in base al tipo di transazione (vedi riquadro nel § 2.1 sulle CFC). Inoltre, si è scelto di indicare tassativamente i paradisi fiscali, elencandoli in una *black list*, piuttosto che utilizzare una sorta di “rimando mobile” agli Stati o territori che applicano una tassazione inferiore ad una certa aliquota ovvero inferiore ad un certo livello di tassazione commisurato a quello a cui sarebbe stata soggetta la società estera qualora fosse stata un soggetto residente (6).

Un approccio di questo genere, se da un lato conferisce maggiori certezze al contribuente (rientrano nel campo di applicazione della norma antielusiva solo ed esclusivamente le transazioni con gli Stati tassativamente elencati), dall’altro comporta rigidità e rischio di obsolescenza; la *black list* andrebbe costantemente aggiornata, monitorando le modifiche intervenute nella legislazione di tutti gli Stati esteri: sia quelli già ricompresi nella lista (per considerare l’opportunità di escluderli) sia quelli non elencati (per un eventuale ingresso). L’articolazione della lista – che comprende interi Stati, singole attività o categorie di soggetti – aumenta le difficoltà di aggiornamento della stessa (7).

Un ulteriore limite ad un approccio del tipo “*black list*” deriva dal fatto che il criterio utilizzato per individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata può difficilmente discostarsi da una mera analisi delle aliquote nominali vigenti all’estero o di singoli regimi di favore, mentre un’analisi accurata richiederebbe di calcolare la tassazione effettiva su una base imponibile teorica, che tenga conto di tutte le specificità (ad esempio, esenzioni totali o parziali per talune tipologie di redditi) contenute nella legislazione fiscale estera; soluzione concettualmente condivisibile, ma concretamente poco percorribile, considerato che tale ricostruzione del livello di tassazione effettiva dovrebbe riguardare tutti gli Stati o

(6) Ad esempio, l’art. 238A del *Code General des Impots* francese, a partire dall’1.1.2006, considera soggetti a regime fiscale privilegiato coloro che nello Stato o territorio considerato sono soggetti a imposta in misura inferiore a più della metà di quella a cui tali soggetti sarebbero stati assoggettati qualora fossero stati residenti in Francia.

(7) La *black list* era suddivisa in tre parti: *a*) la prima elencava gli Stati o territori da considerare *tout court* paradisi fiscali; *b*) la seconda riportava gli Stati o territori considerati paradisi fiscali (alla stregua di quelli contenuti nella prima parte della lista), ma escludeva alcune tipologie di società ivi localizzate; *c*) la terza individuava specifici soggetti e attività di taluni Stati che erano da considerare paradisi fiscali non nella loro interezza, ma limitatamente a tali soggetti e attività.

territori esteri (eccettuati quelli UE) (8). Un approccio alternativo alla redazione di una *black list* è quello di analizzare il trattamento fiscale estero per “singolo componente negativo di reddito” derivante dall’operazione, comparandolo poi con la tassazione in Italia (9).

1.1.3 Le esimenti per il contribuente

La norma in esame ha anche introdotto un’inversione dell’onere della prova: per poter dedurre il costo, è il contribuente (e non il Fisco) a dover dimostrare che le società estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni condotte rispondono ad un effettivo interesse economico dell’impresa italiana e che hanno avuto concreta esecuzione. Il contribuente è liberato dall’onere della prova qualora abbia fatto preventivamente ricorso – esclusivamente per casi concreti – all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, attraverso istanza di interpello ai sensi dell’art. 21 della L. 30.12.1991, n. 413; rimane impregiudicato il diritto dell’Amministrazione di controllare l’effettiva esecuzione dell’operazione.

La prima esimente (lo svolgimento in via prevalente di un’attività commerciale effettiva) richiede di dimostrare che la società estera svolga operazioni che abbiano un reale contenuto economico e che possano quindi essere di qualche utilità per l’impresa italiana acquirente. In particolare, il riferimento all’effettività può essere letto come veridicità e concretezza dell’attività svolta dalla società estera; caratteristiche che l’imprenditore italiano dovrebbe dimostrare non relativamente alla singola transazione ma all’ordinaria attività della società estera.

Con riguardo alla seconda esimente (effettivo interesse economico), i commentatori hanno sollevato un ampio dibattito. Autorevole dottrina (10) ha evidenziato che l’ambiguità dell’espressione “effettivo interesse economico” possa incoraggiare l’Amministrazione finanziaria ad avventurarsi in valutazioni di natura imprenditoriale dell’operazione; indagini e valutazioni sull’opportunità imprenditoriale non accessibili all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, deve essere distinto l’effettivo interesse economico dal successo commerciale dell’operazione (spesso valutabile

(8) In favore dell’utilizzo di aliquote nominali in luogo del livello di tassazione effettiva va la considerazione che l’identificazione dei paradisi fiscali ad opera di un decreto ministeriale potrebbe essere in contrasto con il principio della riserva di legge in materia tributaria a cui è improntato il nostro ordinamento. Principio la cui violazione sarebbe più probabile qualora la norma, nel definire i criteri su cui improntare la *black list*, lasciasse all’Amministrazione margini di autonomia tali da trasformare la discrezionalità tecnica in una discrezionalità politica. Nel silenzio della norma istitutiva sulla scelta tra aliquote nominali e livello di tassazione effettiva, l’approccio delle aliquote nominali appare meno discrezionale rispetto a quello alternativo, per il quale si deve comporre, qualitativamente e quantitativamente, e in maniera necessariamente arbitraria, una base imponibile di riferimento su cui applicare l’aliquota nominale.

(9) Contro l’ipotesi di un approccio “per singolo componente di reddito” va la considerazione che esso richiederebbe un controllo individuale e analitico. Approccio che è stato progressivamente abbandonato, a favore di tecniche di standardizzazione dei controlli e di forfetizzazione dei redditi, attesa la progressiva consapevolezza che per l’Amministrazione è arduo condurre – con un adeguato rapporto efficacia/efficienza – controlli frequenti, mirati e analitici nei confronti di una vasta platea di contribuenti, che operano in contesti economici assai diversi e complessi.

(10) Tra gli altri, cfr. MAISTO, G. (1991), 764.

solo *a posteriori*). Si tratterebbe piuttosto di dimostrare che vi sono valide ragioni economiche alla base della scelta di effettuare l'operazione con quel determinato fornitore estero, ad esempio: unicità della prestazione (regime di monopolio naturale o tecnologico nella produzione di un certo bene), migliori condizioni di prezzo a parità di qualità del bene o del servizio, obblighi normativi di ricorrere alle prestazioni rese da fornitori esteri di un determinato paese per accedere al mercato di tale paese. Infine, la circostanza che la norma preveda che le operazioni devono avere "*avuto concreta esecuzione*" ha suscitato un interessante dibattito sulla natura – antielusiva o anti-evasiva – della disposizione, considerato che l'utilizzo di operazioni fittizie rientra tipicamente nelle condotte evasive.

L'Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata per chiarire come il contribuente possa fornire la prova delle esimenti. In particolare, circa l'effettivo interesse economico, l'Amministrazione (11) ha precisato che la scelta imprenditoriale di avvalersi di un fornitore localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata deve essere "*sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, avendo riguardo sia alla peculiarità del contesto nel quale essa è attuata sia alla praticabilità di soluzioni alternative*" al fornitore scelto.

1.1.4 Profili procedurali

L'elevato livello di automatismo insito nella disposizione viene mitigato prevedendo che l'Amministrazione, prima di emettere l'avviso di accertamento, debba notificare all'interessato un avviso con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire, entro novanta giorni, elementi volti a provare l'applicabilità delle esimenti (e quindi la deducibilità del costo). L'Amministrazione valuta la validità di tali elementi e, qualora non li ritenga idonei, deve fornire specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

1.2 L'evoluzione della norma

Modifiche sostanziali alla normativa intervengono alla fine del 2000 (legge 21.11.2000, n. 342), in concomitanza con l'introduzione nel nostro ordinamento del "concorrente" regime delle *Controlled Foreign Companies* (12) (vedi § 2.1). I cambiamenti riguardano numerosi aspetti della disciplina: l'ambito applicativo, i criteri per l'individuazione dei paradisi fiscali, le esimenti, questioni procedurali. La portata innovativa è tale da richiedere alcuni aggiustamenti e un certo lasso di tempo per l'emanazione dei connessi provvedimenti attuativi, così che le nuove disposizioni entrano in vigore solo a partire dall'esercizio 2002 (13).

(11) Da ultimo cfr. circolare n. 1/E del 26.1.2009 dell'Agenzia delle entrate.

(12) La norma sull'indeducibilità dei costi non si applica quando si applicano le norme sulle CFC.

(13) Le nuove disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23.11.2001. Sul punto, cfr. § 6.2 della circolare 30.1.2002, n. 9/E dell'Agenzia delle entrate nonché le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2003 (Società di capitali).

1.2.1 Ambito applicativo

Il legislatore amplia notevolmente l'ambito applicativo della disposizione: rientrano nella disciplina in esame tutte le transazioni intercorse tra imprese italiane e imprese (non più solo società) residenti in paradisi fiscali, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo con l'impresa italiana (come avveniva nella precedente disciplina).

Viene inoltre introdotto un opportuno coordinamento (attraverso il nuovo comma 7-*quater* dell'art. 76) tra la disposizione in esame e il nuovo regime sulle CFC. Al fine di evitare una doppia penalizzazione per l'impresa italiana acquirente, è disposta la disapplicazione della norma sull'indeducibilità dei costi qualora sia applicabile il regime di tassazione per trasparenza previsto per le CFC (ipotesi che può ricorrere quando il fornitore estero è partecipato in misura rilevante dall'impresa italiana acquirente) (14).

1.2.2 L'individuazione dei paradisi fiscali

Non viene modificato l'approccio "per liste", ma cambiano i criteri direttivi per l'individuazione dei paradisi fiscali: il livello di tassazione delle imprese estere deve essere "*sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia*", viene meno così il riferimento al precedente parametro della metà del livello italiano di tassazione (15); compare il criterio della "*mancanza di un adeguato scambio di informazioni*" e si introduce il riferimento ad "*altri criteri equivalenti*". Rimane ferma l'inapplicabilità della norma in esame alle imprese estere appartenenti all'Unione europea.

Coerentemente con gli orientamenti internazionali di quel periodo (16), assume particolare rilievo, nell'individuazione dei paradisi fiscali, il livello di trasparenza dell'ordinamento tributario estero e di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria nazionale e quelle dei paesi esteri. Ciò non solo a causa dell'opacità degli assetti proprietari delle imprese estere e, più in generale, dei fenomeni di esterovestizione, ma anche della consapevolezza che, in diversi paesi, a fronte di aliquote nominali in linea con quelle italiane vi sono: regimi agevolati o esenzioni su singole tipologie di reddito, regimi di favore concordati singolarmente con l'Amministrazione del paese estero, rimborsi delle imposte societarie

(14) Cfr. § 6.3 della circolare 30.1.2002, n. 9/E dell'Agenzia delle entrate.

(15) Invero, ancorché la *black list* originaria (DM 24.4.1992) non sia mai stata redatta nuovamente, già un'altra norma (art. 11 della L. 8.5.1998, n. 146) aveva modificato i criteri di redazione della *black list*. Coerentemente con quanto successivamente stabilito dalla legge n. 342/2000, la disposizione del 1998 aveva eliminato il riferimento puntuale al livello minimo di tassazione da considerare per l'individuazione dei paradisi fiscali, lasciando maggiore autonomia nella redazione della lista. Il livello estero di imposizione era "*nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*".

(16) Sul punto cfr. OECD (1998), "*Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue*", Parigi; OECD (2000), "*Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices*", Parigi; OECD (2000), "*Improving Access to Bank Information for Tax Purposes*", Parigi; OECD (2001), "*The OECD's Project on Harmful Tax Practices: the 2001 Progress Report*", Parigi.

pagate dai non residenti, forme di esenzione temporanea (in taluni casi anche ventennale) dalle imposte per imprese che investono in particolari aree del paese o in particolari attività.

Le agevolazioni e le esenzioni possono, in linea di principio, essere coerenti con il sistema fiscale esistente (ad esempio, per evitare fenomeni di doppia imposizione) ovvero motivate dalla necessità di sviluppare aree geografiche depresse o attività particolarmente innovative. È l'utilizzo, più o meno intenso, di tali misure a tracciare la linea di demarcazione tra ordinamenti fiscali "ordinari" e privilegiati. Ad esempio:

- le agevolazioni per favorire l'insediamento delle imprese in aree depresse finiscono per sostituire il sistema di tassazione ordinaria quando la numerosità e l'ampiezza delle aree è tale da coprire, di fatto, l'intero territorio nazionale;
- alcuni ordinamenti subordinano il trattamento fiscale di favore allo svolgimento di attività innovative, la cui concreta individuazione è demandata alla normativa attuativa. Quando le attività agevolabili ricomprendono un ampio numero di settori (inclusi quelli "maturi") viene meno la selettività necessaria ad indirizzare gli investimenti;
- anche la temporaneità delle misure agevolative destinate a nuovi insediamenti produttivi nel paese finisce per sovrapporsi, di fatto, al regime fiscale ordinario quando la durata delle agevolazioni supera un ragionevole orizzonte temporale, ovvero, le agevolazioni sono facilmente prorogabili.

I nuovi criteri conducono alla creazione di una *black list* (DM 23.1.2002) suddivisa, come nella lista del '92 (vedi § 1.1.2), in tre categorie di Stati e territori, ma più ampia (aumentano i paesi elencati) e più articolata (cresce il numero dei regimi e delle aree di attività indicati singolarmente) (17). Alla maggiore analiticità della lista fa da contraltare il maggior grado di obsolescenza della stessa: dalla data di emanazione gli aggiornamenti hanno riguardato invero ben pochi Stati o territori (18), alcuni dei quali (Cipro e Malta) esclusi dalla lista in relazione al loro ingresso nell'Unione europea (19).

Un approccio interessante, volto a limitare l'obsolescenza dei sistemi basati su *black list*, è quello adottato dalla Spagna. La lista spagnola, al pari di quella italiana, è cristallizzata in provvedimenti normativi (RD 1080/1991 e RD 116/2003), tuttavia (a partire dal febbraio 2003) essa si aggiorna automaticamen-

(17) Considerata l'uniformità dei criteri direttivi per l'emanazione della *black list* sull'ineducibilità dei costi rispetto a quelli previsti per la *black list* delle CFC, la prima lista è identica alla seconda (emanata due mesi prima, DM 21.11.2001), fatta eccezione per il Lussemburgo (riportato nella lista sulle CFC limitatamente alle società cosiddette "holding del '29"), la cui esclusione dal DM 23.1.2002 è motivata dall'appartenenza all'UE (condizione irrilevante invece ai fini della lista sulle CFC).

(18) Le modifiche hanno riguardato Singapore e Kuwait (cfr. DM 22.3.2002 e DM 27.12.2002).

(19) Sull'esclusione, a partire dall'1.5.2004, di Cipro e Malta (quest'ultima individuata limitatamente ad alcuni regimi) dalla *black list* cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 96/E del 30.7.2004.

te in relazione alla stipula di accordi contro le doppie imposizioni tra la Spagna e lo Stato estero contenuto nella lista, che è da considerarsi non più “*black listed*” a partire dalla data di entrata in vigore di tali accordi. Ovviamente, una previsione del genere presuppone un approccio, nella redazione della lista, fortemente orientato all’individuazione dei paesi opachi sotto il profilo informativo e poco focalizzato sul livello di tassazione del paese estero.

Innovativa rispetto alla prima *black list* appare la previsione, contenuta nel DM 23.1.2002, che ricomprende nella lista soggetti o attività che, pur non espressamente indicati nel decreto, usufruiscono di regimi sostanzialmente analoghi a quelli elencati. Tale disposizione cerca di risolvere due problemi: la diffusione di “regimi personalizzati”, attraverso *ruling* con l’amministrazione fiscale del paese estero (la tassazione di fatto diverge da quella di diritto); l’obsolescenza della terminologia del decreto insita nella natura tassativa della lista (nuove norme agevolative estere possono sostituirne altre indicate nella *black list* senza modificare la sostanza del regime fiscale di favore).

1.2.3 Le esimenti per il contribuente

Piuttosto travagliata è la questione della modifica delle esimenti utilizzabili dal contribuente per disapplicare la norma. La disposizione introdotta dalla L. 21.11.2000, n. 342 limitava l’applicazione di una delle due esimenti, prevedendo che l’attività commerciale effettiva dell’impresa estera dovesse essere svolta nel mercato del paese nel quale aveva sede ed eliminava l’altra esimente (le operazioni condotte devono rispondere ad un effettivo interesse economico dell’impresa italiana e devono avere avuto concreta esecuzione).

Se si considera che con la L. 21.11.2000, n. 342 era venuto meno il nesso partecipativo tra impresa italiana e fornitore estero, la dimostrazione dell’unica esimente rimasta (peraltro limitata alla sola attività che il fornitore estero svolgeva nel paese in cui aveva la sede) appariva invero assai ardua e finiva per essere eccessivamente penalizzante per le imprese italiane. Conseguentemente, la nuova disposizione sulle esimenti non trovò mai applicazione e venne superata da una modifica normativa (art. 9, comma 16 della legge 28.12.2001, n. 448) che ha ripristinato la formulazione originaria delle due esimenti.

1.2.4 Le nuove norme procedurali/sostanziali

Fra le norme procedurali viene aggiunto l’obbligo per il contribuente di separata indicazione in dichiarazione delle componenti di costo in esame, pena l’indeducibilità del costo stesso a prescindere dalla dimostrabilità delle esimenti. La disposizione così congegnata, isolando il componente negativo di reddito nella dichiarazione, agevola il processo di accertamento per l’Amministrazione finanziaria, ma finisce per trasformarsi da norma procedurale a sostanziale, considerato che prescinde dalla genuinità dell’operazione sottostante. La norma ha innescato un vivace contenzioso tra contribuenti e fisco, risolto solo con le ultime modifiche normative (vedi § 1.3.3).

1.3 Le modifiche apportate dalla manovra Finanziaria 2007

Le disposizioni in esame rimangono sostanzialmente immutate fino alla manovra di finanza pubblica per il 2007 (20). Le modeste novità introdotte in tale sede spiegano effetti opposti sul contribuente: alcune (vedi oltre § 1.3.1 e 1.3.2) aumentano gli oneri di *compliance* per le imprese e accrescono il potere di accertamento del fisco, altre (vedi oltre § 1.3.3) limitano la portata penalizzante di alcune disposizioni che hanno dato origine a numerose contestazioni sugli accertamenti (21).

1.3.1 Ampliamento del campo di applicazione della norma generale antielusiva

La modifica normativa (22), pur non incidendo direttamente sulla disposizione che regola l'ineducibilità dei costi, influisce sull'operatività delle imprese italiane che effettuano transazioni con soggetti localizzati in paradisi fiscali, attraverso l'ampliamento del novero delle operazioni considerate potenzialmente elusive (23). Entrano a far parte di tale novero le pattuizioni aventi ad oggetto il

(20) Sotto il profilo formale la disposizione viene comunque rinumerata (a partire dal 2004) dal nuovo TUIR: la norma è ora contenuta nell'art. 110, commi 10 e seguenti in luogo del precedente art. 76, commi 7-bis e seguenti.

(21) Si riporta la norma (art. 110, commi da 10 a 12-bis del D.P.R. 27.12.1986, n. 917) nella formulazione oggi vigente (vedi § 3 sulle modifiche apportate alla disposizione dalla Finanziaria 2008 ma non ancora in vigore):

[10] *Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.*

[11] *Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.*

[12] *Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.*

[12-bis] *Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.*

(22) Si tratta dell'art. 1, commi 65 e 66 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27.12.2006, n. 296).

(23) L'ordinamento tributario italiano prevede una disposizione generale antielusiva (art. 37-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 600) che, in sintesi, stabilisce l'inopponibilità, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, di fatti, atti e negozi privi di valide ragioni economiche e diretti a ottenere indebiti vantaggi tributari, qualora venga utilizzata una delle operazioni potenzialmente elusive tassativamente elencate dalla norma stessa. Rimane salva la possibilità, per il contribuente, di presentare all'amministrazione un interpello per la disapplicazione della norma antielusiva; l'interpello deve dimostrare come nella fattispecie illustrata nell'istanza gli effetti elusivi non potessero verificarsi.

pagamento di somme a titolo risarcitorio (multe, caparre confirmatorie, ecc.) intercorse tra società controllate o collegate, una delle quali residente in un paradiso fiscale. La norma è volta a evitare i rischi di deduzione in Italia di oneri generati artificialmente, attraverso il mancato rispetto di clausole contrattuali stipulate tra soggetti legati da rapporti proprietari.

1.3.2 Estensione della tipologia di oneri indeducibili

Si estende l'ineducibilità alle spese sostenute per prestazioni di servizi erogate da professionisti residenti in paradisi fiscali non UE (24). Considerato che la norma sull'ineducibilità è sorta con la finalità di limitare abusi nelle operazioni *cross border* fra imprese, la sua estensione ai professionisti esteri può comportare complessità applicative, ai fini delle motivazioni che il contribuente deve portare per provare la legittimità della deduzione.

1.3.3 Modifica delle norme procedurali/sostanziali

La modifica normativa (25) incide sulle condizioni per la deducibilità dei costi in esame. Deducibilità subordinata – oltre che alla possibilità di fornire, da parte dell'impresa italiana, elementi di prova circa la natura non fittizia dell'operazione – alla separata indicazione di tali costi in dichiarazione dei redditi (vedi §1.2.4); quest'ultima condizione, come detto – ancorché rispondente ad una mera finalità accertativa – ha assunto valenza sostanziale e non meramente formale.

La questione è stata oggetto di un vivace contraddittorio tra contribuenti e fisco, a seguito del susseguirsi di accertamenti fondati proprio sulla mancata separata indicazione in dichiarazione di tali costi; accertamenti che hanno comportato l'ineducibilità degli stessi e, soprattutto, l'applicazione delle consistenti sanzioni previste in caso di indebite indicazioni di componenti negativi di reddito in dichiarazione. La questione è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare (26) e di una risoluzione dell'Agenzia delle entrate (n. 12/E del 17 gennaio 2006) che, riprendendo il contenuto della risposta parlamentare, concedeva la possibilità di integrare la dichiarazione – corrispondendo la sola sanzione per violazioni formali (da 258 a 2.065 euro) – solo qualora non fossero già iniziati accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, mentre, in sostanza, confermava la validità del principio su cui erano stati fondati gli accertamenti già operati nei confronti degli altri contribuenti.

Con la manovra per il 2007 il legislatore fiscale, pur mantenendo l'obbligo di separata indicazione del costo in dichiarazione, ha previsto che essa non rappresenti più condizione indispensabile ai fini della deducibilità. Per la violazione di tale obbligo viene introdotta una specifica sanzione amministrativa pari al

(24) La modifica è stata introdotta dall'art. 1, comma 6 del provvedimento "collegato" alla Finanziaria per il 2007 (decreto legge 3.10.2006, n. 262, convertito con legge 24.11.2006, n. 286).

(25) La modifica è stata apportata dall'art. 1, commi 301-303 della legge finanziaria per il 2007.

(26) Interrogazione a risposta immediata in Commissione parlamentare, presentata il 15 novembre 2005 dall'on. Leo, e replica, il 30 novembre 2005, dell'on. Molgora da parte del Governo.

10% dell'importo non indicato con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro (27).

2. Altre disposizioni antielusive internazionali

2.1 Il regime delle *Controlled Foreign Companies* (CFC)

La disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) è diretta a contrastare l'erosione della base imponibile nazionale derivante dalla localizzazione all'estero di attività produttive da parte di soggetti residenti. Più in particolare, la pratica elusiva consiste nell'accumulo di redditi presso paesi esteri a fiscalità privilegiata (ove non sono tassati ovvero sono tassati ad aliquote assai contenute); tali redditi non vengono "rimpatriati" sotto forma di dividendi distribuiti al soggetto residente (cui fa capo l'attività produttiva) ovvero vengono "rimpatriati" trascorso un considerevole periodo di tempo dal momento in cui sono stati prodotti, generando un differimento fiscale (*tax deferral*), che può essere *sine die*.

Il differimento impositivo deriva dalla circostanza che molti sistemi fiscali, tra i quali quello italiano, sono basati – oltre che sul principio della tassazione mondiale sui propri residenti (cioè a prescindere dal luogo di produzione dei redditi) – anche sul principio di tassazione per cassa dei dividendi, che sono imponibili solo al momento della distribuzione (e non in base alla maturazione, come invece può avvenire per gli interessi).

Inoltre, sul piano dei controlli, il Fisco del paese dell'investitore ha difficilmente contezza dei redditi di fonte estera di pertinenza dei propri residenti che non vengono distribuiti, considerata l'opacità informativa che caratterizza le Amministrazioni fiscali dei paradisi fiscali (28).

Diversi paesi hanno quindi adottato nelle proprie legislazioni nazionali un meccanismo antielusivo – la disciplina CFC – in base al quale i redditi generati dall'organismo estero (società, ente, impresa) localizzato in un paradiso fiscale sono direttamente imputabili (e quindi tassabili a prescindere dalla distribuzione) in capo ai soggetti residenti (persone fisiche e società) che controllano tali organi-

(27) Viene altresì sanata la situazione di coloro che avevano già commesso violazioni della specie alla data di entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2007): a tali contribuenti si applica la nuova (e più mite) sanzione del 10%, ferma restando quella per violazioni formali (da 258 a 2.065 euro), già segnalata dalla citata risoluzione n. 12 del 17 gennaio 2006. L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha precisato che, per le violazioni *ante* 2007, le due predette sanzioni non sono cumulabili (perplexità sul cumulo erano state sollevate da numerosi commentatori), ma si riferiscono a due fattispecie diverse: la sanzione proporzionale del 10% si applica a coloro a cui la violazione sia stata contestata a seguito di accessi, ispezioni o verifiche; agli altri contribuenti, che decidono di presentare una dichiarazione integrativa, si applica solo la sanzione fissa per violazioni formali.

(28) Tali circostanze limitano l'applicabilità del modello impositivo della "*Capital Export Neutrality*", in base al quale i soggetti residenti devono essere tassati sempre nella stessa misura, indipendentemente dal luogo di produzione del reddito (il paese di residenza o un paese estero). In altri termini, le asimmetrie informative derivanti da inefficaci sistemi di scambio di informazioni tra Autorità fiscali possono inficiare lo stesso obiettivo della neutralità.

smi. Le discipline CFC presentano un elevato grado di complessità anche nei paesi di cultura anglosassone, tradizionalmente meno rigidi nella predeterminazione *ex lege* delle regole applicabili, e si rifanno sostanzialmente a due modelli normativi.

I modelli normativi

Pur con le numerose varianti adottate dalle legislazioni nazionali, i sistemi CFC sono riconducibili a due modelli normativi:

1. ***transactional approach***: questo modello – seguito, ad esempio, negli USA – è basato sulla tipologia di reddito prodotto dalla controllata. Ricadono cioè nella disciplina antielusiva alcuni redditi (derivanti da specifiche operazioni) che, per loro natura, sono più facilmente occultabili (cosiddetto *tainted income*). Si tratta, in particolare, dei redditi più mobili e “non produttivi”, quali i proventi finanziari (dividendi, interessi, *capital gains*, *royalties*, ecc). Conseguentemente, vengono colpite soprattutto le società di partecipazione (*holding e subholding*) attraverso le quali viene generalmente conseguito il *passive income* (29);

2. ***jurisdictional (o territorial) approach***: questo sistema attribuisce invece rilevanza alla localizzazione della impresa partecipata, che può essere definita o attraverso elenchi ufficiali di paesi (ad esempio, attraverso *black list*) o mediante un criterio indiretto di selezione, basato sul livello di tassazione a cui sono soggetti all'estero i redditi ivi prodotti (30).

In Italia la disciplina CFC è in vigore a partire dal 2002 (31), in accoglimento di una specifica raccomandazione dell'OCSE contenuta nel Rapporto del 9 aprile 1998 “*Harmful tax Competition: An emerging Global Issue*”. L'Italia si è adeguata alle tendenze internazionali in materia con un certo ritardo rispetto ad altri paesi europei: Germania e Francia avevano adottato la disciplina CFC rispettivamente nel 1972 e 1980.

La soluzione italiana, ispirata alla normativa francese, segue il *jurisdictional approach*. In base a questo modello, i redditi conseguiti da un organismo (la CFC)

(29) Accanto al *passive income*, può assumere rilievo anche il “*base company income*”: si tratta di redditi che vengono conseguiti dalla controllata ma che sono di pertinenza della controllante. Ad esempio, quando una CFC si occupa della sola distribuzione di prodotti finiti ricevuti a prezzo di costo dalla controllante produttrice e realizza tutti i profitti della vendita, azzerando i margini di guadagno della controllante. In questo approccio, che prescinde dalla localizzazione della CFC, possono esservi norme che prevedono la non attribuzione del *tainted income* alla controllante solo se la controllata è stata assoggettata ad un adeguato livello di tassazione effettiva nel paese di residenza.

(30) Più in particolare, la definizione dei territori rilevanti (*target territories*) avviene principalmente in due modi: *a*) per mezzo di *black* (o di *white*) *list* ufficiali, contenenti un elenco di paradisi fiscali (ovvero di paesi affidabili) che vengono aggiornate periodicamente per tenere conto dei mutamenti nelle legislazioni nazionali estere; *b*) attraverso la fissazione di una certa percentuale minima di tassazione a cui deve essere stata assoggettata la CFC nel paese di residenza; la percentuale può assumere un valore fisso oppure commisurato ad una certa quota dell'aliquota di tassazione vigente nel paese della controllante.

(31) Cfr. articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 21.12.2000, n. 342, che ha inserito nel TUIR l'articolo 127-*bis* (oggi articolo 167 del TUIR).

insediato in un paese o territorio a regime fiscale privilegiato, che sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto residente in Italia sono periodicamente imputati a quest'ultimo, in proporzione alla quota di partecipazione. I paesi o territori a fiscalità privilegiata sono individuati dal DM 21.11.2001 (32), mentre le disposizioni applicative sono contenute in un apposito regolamento (DM 21.11.2001, n. 429).

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, cioè ai soggetti residenti ai quali imputare i redditi esteri, la norma contempla una vasta platea di contribuenti, includendo, tra l'altro, persone fisiche, studi professionali associati, società di persone e persone giuridiche.

Sul piano oggettivo, rileva il legame con l'impresa estera: il contribuente residente deve detenere il controllo della società estera, secondo la nozione dell'art. 2359 del codice civile (ai fini del controllo, per le persone fisiche, rilevano anche i voti spettanti ai familiari).

In ordine alle modalità di determinazione del reddito da imputare al soggetto controllante, la legge richiede l'adozione dei criteri stabiliti dall'ordinamento fiscale italiano, tuttavia, il regolamento prevede che si possa fare riferimento alle scritture contabili locali (cioè ai valori di bilancio) a condizione che tali scritture siano affidabili (cioè siano basate su criteri contabili stabili nel tempo o siano certificate). In tal modo si viene incontro alle esigenze delle imprese di evitare, per le società controllate estere, la creazione di un nuovo bilancio ai soli fini della disciplina in esame. I redditi così imputati sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota media applicata al reddito complessivo del contribuente, e comunque, con un'aliquota non inferiore al 27% (33).

Il meccanismo di attribuzione automatica dei redditi tassabili in capo al soggetto controllante è un sistema presuntivo, ma non in senso assoluto. Per evitare di penalizzare realtà economiche effettivamente produttive o di discriminare scelte imprenditoriali dettate da ragioni di economicità aziendale, la disciplina riconosce, con onere della prova a carico del contribuente, due specifici casi di disapplicazione della disciplina CFC (34):

(32) Sui criteri per la redazione della *black list* e sull'inclusione di paesi dell'UE, vedi § 1.1.2 e § 3.2.

(33) Al fine di evitare indesiderate duplicazioni d'imposta, viene stabilito che:

- il contribuente residente può detrarre dall'imposta italiana dovuta sui redditi della CFC le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla controllata;
- le distribuzioni di utili da parte della controllata estera successive all'imputazione dei redditi in capo alla controllante italiana non concorrono a formare il reddito di quest'ultima, nei limiti dell'ammontare degli utili già attribuiti (tassati) negli anni precedenti.

(34) In tutti i casi in cui il contribuente intenda far valere le esimenti, è obbligato ad utilizzare il *ruling*, cioè deve preventivamente interpellare l'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 11 della legge 27.7.2000, n. 212). In sede di prima applicazione della disciplina in esame, parte della dottrina ha segnalato la peculiare circostanza che lo strumento dell'interpello, utilizzato in molti ordinamenti per venire incontro alle esigenze dei contribuenti (garantire un maggior grado di certezza tributaria nell'applicazione di norme fiscali di difficile interpretazione), divenga in Italia, ai fini della disciplina in esame, obbligatorio. La critica, seppure valida sul piano teorico, appare eccessiva: l'utilizzo del *ruling* consente infatti di affrontare, sul piano procedimentale, la varietà delle situazioni concretamente prospettabili.

- quando l’impresa estera controllata svolge, come attività principale, un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o nel territorio di insediamento;
- quando dalla partecipazione nella società estera non si consegue l’effetto di localizzare i redditi nei paradisi fiscali. Tale circostanza si verifica quando i redditi conseguiti dalla società estera siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori diversi da quelli “black” e siano ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

In definitiva, non tutte le allocazioni di risorse all’estero sono considerate fiscalmente anomale ma solo quelle prive di un effettivo collegamento con il territorio estero o strumentali all’ottimizzazione del prelievo.

Con riferimento alla prima esimente, la legge fa testualmente riferimento ad attività “industriale o commerciale”. In sede di prima applicazione della norma, era stato sollevato il dubbio che in tale nozione non potessero rientrare, in quanto non specificamente richiamati, i settori bancario, finanziario e assicurativo e che pertanto per tali comparti la disciplina sulle CFC fosse sempre applicabile con forza di presunzione assoluta (senza la possibilità cioè di ricorrere alle esimenti caso per caso). Tali dubbi interpretativi, emersi anche in sede di dibattito parlamentare (35), sono stati definitivamente risolti con la normativa regolamentare che, facendo un generale rinvio all’art. 2195 del codice civile, estende le esimenti a tutte le imprese ivi contemplate.

Al pari delle normative CFC in vigore in diversi altri paesi, quella italiana adotta il *control test*, ai fini dell’individuazione del legame tra contribuente e società estera (prevedendo anche il caso del controllo di fatto) e prevede forme di recupero dell’imposta corrisposta all’estero a favore del soggetto residente, per evitare o ridurre i fenomeni di doppia imposizione (attraverso il meccanismo del credito d’imposta). Nel sistema italiano, oltre al riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero è stata adottata la soluzione di aumentare il valore della partecipazione nella società estera con i redditi già tassati (per effetto della disciplina CFC), al fine di evitare la doppia tassazione sull’eventuale plusvalenza in caso di cessione della partecipazione (36). L’Italia non prevede invece tra le esimenti una “*de minimis rule*”, cioè non fissa un limite minimo (percentuale o assoluto) al di sotto del quale non vi è imputazione di reddito.

(35) Nella seduta del 4 ottobre 2000 è stato presentato uno specifico ordine del giorno – peraltro mai sottoposto a votazione e quindi approvato – per impegnare il Governo a considerare l’espressione di legge “*come comprensiva di ogni attività d’impresa, e pertanto senza esclusione delle attività finanziarie, bancarie e assicurative*”. Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha chiarito positivamente la questione con una circolare del 26 gennaio 2001, pur rinviando, per una conferma, al regolamento di attuazione, che si è espresso nel medesimo senso.

(36) L’accumulo di utili da parte della controllata estera determina infatti, a parità di altre condizioni, un aumento del valore delle azioni della stessa (in relazione alla maggiore capacità finanziaria derivante dalla ritenzione dei dividendi in azienda).

La normativa CFC, sebbene comune alla generalità dei paesi industrializzati, presenta comunque i limiti connessi con le soluzioni unilaterali: le scelte effettuate dalla legislazione interna (nella fissazione dei requisiti e nei parametri per l'applicazione) finiscono per contribuire ad alimentare forme di competizione fiscale tra ordinamenti, potendo attrarre/disincentivare gli investimenti esteri nel paese (37).

2.1.1 L'estensione della disciplina CFC alle imprese estere collegate

Con il d.lgs. 12.12.2003, n. 344 (cosiddetta riforma Ires) è stata introdotta nell'ordinamento l'estensione della disciplina CFC alle società estere collegate (articolo 168 del TUIR). La norma si applica nel caso in cui il soggetto residente detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di un'impresa (di una società o di altro ente) residente o localizzato in un paradiso fiscale; la percentuale è del 10% nel caso la società estera sia quotata.

La normativa, in vigore dal 2004, è rimasta non operativa (38) fino all'esercizio 2006, in assenza del regolamento attuativo, pubblicato il 20 ottobre 2006 (DM 7.8.2006, n. 268). Nel periodo di *vacatio* parte della dottrina e alcune associazioni di categoria (39) hanno argomentato per un'eliminazione della norma; perplessità erano state manifestate anche dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

La norma sulle CFC-collegate ricalca per molti aspetti quella sulle CFC, inclusi le esimenti e l'interpello obbligatorio per la disapplicazione della disposizione. Essa presenta comunque alcune differenze; di seguito sono illustrate quelle di maggior rilievo.

- a) Determinazione del reddito della partecipata estera. Ai fini dell'attribuzione dei redditi alla società controllante, non viene previsto un criterio di calcolo analitico (come per le CFC), viene invece stabilito che deve essere imputato il maggior valore tra l'utile di bilancio *ante* imposte ed un utile determinato forfetariamente sulla base di coefficienti di rendimento che dipendono dalla composizione dell'attivo patrimoniale (40). L'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori dell'attivo devono essere attestati da un soggetto iscritto nell'albo dei revisori contabili.
- b) Il sistema di calcolo della partecipazione agli utili e/o ai diritti di voto (non inferiore al 20 o al 10%) per le CFC-collegate non è stabilito con un rimando al codice civile, come invece avviene con la normativa CFC (che richiama l'art. 2359). La questione è stata, di fatto, rimessa al regolamento attuativo

(37) Nelle scelte di investimento delle imprese multinazionali, tra i profili fiscali considerati, assume particolare rilievo il grado di rigidità della disciplina CFC del paese di insediamento dell'attività.

(38) Sul punto cfr. risoluzione n. 72/E del 3.6.2005 dell'Agenzia delle entrate.

(39) Sul punto cfr. circolare Assonime n. 38/2005 e audizione Assonime del 19.7.2006 presso la Commissione consultiva sulla imposizione fiscale delle società.

(40) Per la determinazione forfettaria del reddito si applicano i seguenti coefficienti: 1% sul valore delle azioni e delle obbligazioni (anche immobilizzate), aumentato del valore dei crediti; 4% sul valore dei beni immobili, delle navi e degli aeromobili; 15% per cento sul valore delle altre immobilizzazioni (anche in *leasing*).

(DM 7.8.2006, n. 268) e all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, che hanno stabilito la rilevanza, ai fini dell'ambito applicativo della norma, “di tutte le ipotesi di partecipazione agli utili uguali o superiori alle percentuali stabilite a prescindere dall'esistenza o meno di corrispondenti diritti di voto” (cfr. risoluzione n. 235/E del 23.8.2007 dell'Agenzia delle entrate). Il regolamento stabilisce altresì (art. 1, comma 1) che ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione si deve tenere conto dell'eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalle catene partecipative.

- c) Con riferimento agli utili conseguiti da stabili organizzazioni localizzate in paradisi fiscali, la disciplina delle CFC-collegate segue un approccio opposto rispetto a quello delle CFC. Nella disciplina CFC viene data rilevanza anche alle partecipazioni in soggetti non residenti in paradisi fiscali relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a fiscalità privilegiata. Mentre la norma sulle CFC-collegate esclude la tassazione per trasparenza degli utili delle partecipate residenti in paesi non paradisi fiscali relativamente ai redditi delle loro stabili organizzazioni assoggettati a fiscalità privilegiata (art. 168, comma 1). Tale diverso approccio del legislatore sembra trovare una *ratio* nella volontà di non rendere l'applicazione della disciplina sulle collegate estere eccessivamente difficoltosa (41).

2.2 La tassazione delle attività finanziarie nei rapporti con soggetti non residenti

Le disposizioni antielusive internazionali in materia di attività finanziarie possono essere suddivise – in base alla *ratio* ispiratrice – in due gruppi: quelle sui redditi in uscita dall'Italia (“*outbound incomes*”) e quelle sui redditi in entrata (“*inbound incomes*”).

La *ratio* che ispira il primo gruppo di norme è quella di evitare fenomeni di esterovestizione (42) da parte di soggetti residenti in Italia (tassati sul reddito ovunque prodotto, “*worldwide principle*”), finalizzati a beneficiare della minore imposizione (tassazione proporzionale attraverso prelievo definitivo alla fonte ovvero esenzione) prevista per i soggetti non residenti dalla normativa interna ovvero dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

La *ratio* del secondo gruppo di norme è quella di evitare che, in talune circostanze, contribuenti residenti fruiscono (in Italia) di un'imposizione mitigata (tassazione proporzionale sostitutiva o commisurata ad una quota parte del provento), prevista dal legislatore nazionale allo scopo di ridurre forme di doppia imposizione: tipicamente, nel caso dei dividendi, la tassazione societaria subita dagli utili

(41) Sul punto cfr. circolare Assonime n. 49 del 9.11.2006, § 2.

(42) L'esterovestizione consiste, in sintesi, nel fingersi un soggetto fiscalmente residente all'estero nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (o di un suo agente pagatore) del paese della fonte del reddito, all'atto della percezione del reddito originato in tale paese. Tale comportamento può essere perseguito con diverse tecniche: ad esempio, attraverso l'interposizione di una società estera (formalmente beneficiaria del reddito) interamente posseduta dall'investitore residente.

ai sensi della legislazione fiscale del paese di residenza della società erogante e quella subita in Italia sul dividendo in capo all'investitore. La misura della mitigazione del prelievo in Italia è basata sul presupposto che la tassazione subita all'estero sia paragonabile (non sensibilmente inferiore) a quella che verrebbe applicata in Italia sul medesimo provento. Conseguentemente, tale mitigazione non ha ragione d'essere quando il provento non ha scontato alcuna tassazione nel paese in cui è stato generato, ovvero è stato assoggettato ad una tassazione assai modesta, ovvero ancora non è conoscibile l'effettivo livello di tassazione estera.

Per ragioni di semplicità espositiva, nel prosieguo del capitolo non viene fatto espresso riferimento a talune tipologie di proventi finanziari a cui pure si applica la disciplina antielusiva internazionale che regola l'imposizione sui redditi di capitale e sulle plusvalenze finanziarie. Si tratta, ad esempio, dei proventi generati da: "nuovi strumenti finanziari partecipativi" (43); contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi; operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; fondi comuni di investimento immobiliare (44). Sempre per ragioni di semplicità, nel caso di investitore non residente, si considera che questi non abbia una stabile organizzazione in Italia, ovvero, che i proventi finanziari non siano ad essa riferibili.

2.2.1 *Outbound incomes*

Interessi

Le norme che regolano il prelievo alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti sono contenute fondamentalmente in due provvedimenti, che

(43) La riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17.1.2003, n. 6) ha previsto la possibilità che le società emettano strumenti finanziari che attribuiscono al sottoscrittore diritti patrimoniali, o anche amministrativi, ma che non rappresentano quote del capitale della società e, quindi, non attribuiscono la qualità di socio. Si tratta di:

- strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi (art. 2346 c.c.);
- strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447-ter, comma 1, lettera e) del c.c.;
- strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società (art. 2411, comma 3, c.c.).

Gli utili di questi strumenti finanziari partecipativi sono assoggettati allo stesso regime fiscale dei dividendi se gli strumenti da cui derivano presentano i requisiti per essere considerati titoli similari alle azioni. Ciò accade quando: *a*) la remunerazione degli strumenti è costituita esclusivamente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi); *b*) e, per gli strumenti finanziari esteri, tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel paese estero di residenza, l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dall'emittente o da altri elementi certi e precisi (cfr. circolari 26/E del 16.6.2004 e 4/E del 18.1.2006 dell'Agenzia delle entrate).

(44) Si rammenta che sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in fondi comuni di investimento immobiliare (articolo 44, comma 1, lettera g del TUIR) la misura del prelievo alla fonte è stata recentemente aumentata dal 12,5% al 20% (articolo 82, commi 17-22 del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008, n. 133).

rispecchiano due distinti sistemi di prelievo: *a)* l'imposta sostitutiva del 12,5% applicata dagli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione degli interessi delle obbligazioni e titoli similari (45) emessi dai cosiddetti "grandi emittenti" (46) (d.lgs. 1.4.1996, n. 239); *b)* la ritenuta alla fonte (con aliquote del 12,5% o del 27%) operata dai sostituti di imposta che corrispondono il provento nella veste di emittenti dello strumento finanziario (articoli 26 e 26-*bis* del D.P.R. 29.9.1973, n. 600).

In particolare:

- a)* è prevista l'esenzione (art. 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239) da imposta sostitutiva per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti, percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni: quelli inclusi nella *white list* (DM 4.9.1996) (47);
- b)* alla disciplina di esenzione dell'articolo 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239 si rifà l'articolo 26-*bis* del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Quest'ultimo prevede l'esenzione per i redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti – alle medesime condizioni previste dal citato articolo 6 – su operazioni di pronti contro termine e di prestito di titoli (esclusi i dividendi eventualmente messi in pagamento durante l'operazione) nonché su altre tipologie di redditi di capitale, quali i compensi per prestazioni di fideiussione e le rendite perpetue.

La misura della ritenuta alla fonte è del 27% per gli interessi da obbligazioni e titoli similari (esclusi quelli di Stato ed equiparati) con scadenza inferiore a 18 mesi. Per i titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi (emessi da soggetti non ricompresi tra i "grandi emittenti", per i quali si applica la disciplina del d.lgs. 1.4.1996, n. 239), la misura della ritenuta è determinata (articolo 26, comma 1 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600) confrontando il rendimento effettivo all'emissione dell'obbligazione con il tasso ufficiale di riferimento: in particolare, se le azioni rappresentative del capitale dell'emittente sono quotate in un mercato regola-

(45) Si considerano titoli similari alle obbligazioni (art. 44, comma 2, lett. *c* del TUIR) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono alcun diritto di partecipazione alla gestione o al controllo dell'impresa. Non rileva la circostanza che la remunerazione sia collegata in parte ai risultati economici dell'emittente o dell'affare (come, ad esempio, nei titoli *equity-linked*).

(46) Per "grandi emittenti" si intendono lo Stato (e soggetti equiparati), le banche, le società quotate (in mercati regolamentati degli Stati dell'UE e del SEE inclusi nella *white list*) e gli enti pubblici economici trasformati in s.p.a. per legge; fra i titoli equiparati a quelli emessi dallo Stato rientrano, tra l'altro, quelli emessi da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (BERS, BEL, BIRS, ecc.).

L'imposizione sostitutiva riguarda tutti i titoli emessi dallo Stato (e soggetti equiparati) e i titoli degli altri "grandi emittenti" con scadenza non inferiore a 18 mesi.

(47) Su cosa debba intendersi per "adeguato scambio di informazioni", la circolare 1.3.2002, n. 23/E dell'Agenzia delle entrate ha precisato che il regime di esenzione può essere concesso anche a residenti in paesi che non hanno sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia ma che abbiano sottoscritto accordi nel campo dell'assistenza amministrativa tra autorità fiscali che consentano lo scambio di informazioni; tuttavia, la circolare precisa che, allo stato attuale, si considerano paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni quelli inclusi nel DM 4.9.1996.

mentato di uno Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (48) (di seguito "SEE") incluso nella *white list*, l'aliquota del 12,5% si applica (in luogo di quella del 27%) se il rendimento del titolo non supera il doppio del tasso di riferimento; diversamente, l'aliquota del 12,5% si applica se il rendimento del titolo non supera il tasso di riferimento aumentato di due terzi.

Inoltre, la misura della ritenuta alla fonte sugli interessi da prestiti di denaro percepiti da prestatori non residenti (articolo 26, comma 5 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600) è pari al 27% (in luogo del 12,5%) se il prestatore estero è residente in un paese elencato nella *black list* sull'ineducibilità dei costi (DM 23.1.2002).

Dividendi

Sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti si applica una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 27%, indipendentemente dalla natura del dividendo o dall'entità della partecipazione; la ritenuta è ridotta al 12,5% per le azioni di risparmio (art. 27, comma 3 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600). Per le azioni in deposito accentrato presso il sistema Monte Titoli, i soggetti non residenti possono ottenere direttamente l'applicazione del prelievo (sotto forma di imposta sostitutiva) nella misura prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, fornendo la documentazione probatoria all'intermediario presso il quale i titoli sono depositati (art. 27-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 600).

Gli investitori non residenti possono richiedere all'Amministrazione finanziaria italiana il rimborso dell'imposta pagata in via definitiva all'estero nei limiti dei quattro noni della ritenuta (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600). Questo rimborso esplica, di fatto, una funzione solo in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni o in presenza di ritenute convenzionali superiori al 15% (relativamente all'eccedenza).

Ai fini del prelievo sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, non è previsto un trattamento differenziato a seconda che il percettore sia o meno residente in un "paradiso fiscale" o, viceversa, in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni, fatto salvo quanto illustrato di seguito per le società percipienti residenti in Stati europei.

In particolare, è prevista una ritenuta dell'1,375% sui dividendi corrisposti a società residenti in uno Stato dell'UE o in uno Stato del SEE incluso nella *white list* (articolo 27, comma 3-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 600). La ritenuta dell'1,375% è stata introdotta dalla legge finanziaria 2008 (49) (vedi oltre § 3),

(48) Lo Spazio Economico Europeo ricomprende gli Stati dell'Unione europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

(49) Si tratta dell'articolo 1, comma 67, lettera a) della L. 24.12.2007, n. 244. La disposizione si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

al fine di equiparare il trattamento tributario dei dividendi percepiti dalle società comunitarie a quello già applicabile ai soggetti passivi Ires residenti (50).

Proventi di quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari

L'articolo 9 del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 prevede un rimborso d'imposta nella misura del 15% sui proventi dei fondi comuni di investimento di diritto italiano erogati a soggetti non residenti che rispettano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239 (soggetti residenti in paesi della *white list*). Il rimborso è volto a neutralizzare l'imposta sostitutiva del 12,5% che grava sul risultato di gestione del fondo. L'imposta sostitutiva del 12,5% non viene applicata affatto, qualora il fondo italiano sia un fondo "dedicato" a investitori non residenti che rispettano le condizioni previste dal citato articolo 6.

Plusvalenze

In via preliminare, va precisato che i soggetti esteri, ovunque residenti, non sono soggetti a tassazione in Italia, per assenza del requisito della territorialità (art. 23 del TUIR), per le plusvalenze:

- da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati (ovunque detenute) (51);
- da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti (52);
- generate da contratti derivati conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati (53).

Per le rimanenti tipologie di plusvalenze percepite da non residenti e tassabili – eccetto quelle da cessioni di partecipazioni qualificate (54) e di partecipazioni

(50) La modifica normativa risponde al parere motivato della Commissione europea C (2006)2544 del 28.6.2006. Il parere sosteneva, in sostanza, che il regime impositivo italiano discriminava tra dividendi pagati a società residenti e dividendi pagati a società estere residenti nell'UE o nel SEE. La modifica normativa non incide sul trattamento dei dividendi che soddisfano i requisiti per l'applicazione del regime madri-figlie; si rammenta che per le società madri residenti nell'UE che dimostrino di possedere una partecipazione diretta non inferiore al 15% (10% dal 2009) e di detenerla ininterrottamente per almeno un anno, la ritenuta non è applicata o, se applicata, può essere chiesta a rimborso.

(51) Le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società non residenti sono imponibili nei confronti degli investitori non residenti se tali partecipazioni si trovano nel territorio dello Stato (in Italia). Secondo la prassi amministrativa, il luogo in cui è situato il titolo è quello in cui ha sede l'intermediario presso il quale l'investitore (contribuente) ha depositato il titolo medesimo.

(52) Le plusvalenze da cessione di titoli emessi da non residenti sono imponibili nei confronti degli investitori non residenti se tali titoli si trovano nel territorio dello Stato (in Italia).

(53) Le plusvalenze generate da contratti derivati sono imponibili nei confronti degli investitori non residenti se i contratti sono stati conclusi nel territorio dello Stato (in Italia).

(54) Tali plusvalenze sono tassate nella dichiarazione annuale dei redditi e concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore.

in società residenti in paradisi fiscali (che si trovano in Italia) – è prevista un'imposizione sostitutiva alla fonte del 12,5% (art. 5 e 6 del d.lgs. 21.11.1997, n. 461), salvo che siano percepite da soggetti non residenti che rispettano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239 (soggetti residenti in paesi della *white list*).

2.2.2 *Inbound incomes*

Interessi

Non vi sono norme che determinano un diverso trattamento tributario degli interessi percepiti da soggetti residenti e corrisposti da soggetti esteri, in funzione della residenza del debitore in un paradiso fiscale.

Dividendi e plusvalenze

Trattamenti tributari differenziati per i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni provenienti da paradisi fiscali sono previsti sia per gli investitori soggetti Irpef sia per gli investitori soggetti Ires (55).

Soggetti Irpef

- a) Si applica una ritenuta d'ingresso del 12,5% a titolo d'acconto (articolo 27, comma 4, lettera *b* del D.P.R. 29.9.1973, n. 600) sull'intero ammontare dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, corrisposti da società estere (i cui titoli non sono quotati in mercati regolamentati) (56) residenti in paesi inclusi nella *black list* delle CFC, salvo che sia stato prodotto un interpello positivo ai sensi della normativa CFC (57).

(55) Una volta entrate in vigore le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 in materia di *black e white list* (vedi § 3.3), i riferimenti contenuti nel presente paragrafo "Dividendi e plusvalenze" ai paesi elencati nella *black list* delle CFC (DM 21.11.2001) devono essere sostituiti con il riferimento ai paesi diversi da quelli inclusi in una *white list* (di prossima emanazione).

(56) Se i titoli sono negoziati in mercati regolamentati e la partecipazione non è qualificata, la ritenuta continua ad applicarsi sull'intero dividendo ma è a titolo d'imposta.

(57) L'interpello CFC valido ai fini della non applicazione della tassazione sull'intero dividendo estero è solo quello che dimostra che dalle partecipazioni non si è conseguito l'effetto di localizzare redditi in Stati inclusi nella *black list* (interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *b* del TUIR); tale circostanza esimente deve ricorrere già dal primo periodo in cui la partecipazione è detenuta. È invece irrilevante l'interpello che dimostra l'esercizio di un'effettiva attività commerciale della società estera nello Stato in cui ha sede (lettera *a*) del medesimo articolo 167).

Per le persone fisiche non imprenditori, in caso di interpello favorevole: per partecipazioni non qualificate, la ritenuta si applica a titolo d'imposta sul 100% del dividendo; per partecipazioni qualificate la ritenuta si applica a titolo d'acconto sulla sola quota imponibile del dividendo: la quota imponibile è del 40% per i dividendi formati con utili prodotti entro il 31.12.2007 e del 49,72% per quelli formati con utili prodotti successivamente (cfr. DM 2.4.08, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 38 della L. 24.12.2007, n. 244).

Non concorrono alla formazione del reddito del percettore residente gli utili esteri distribuiti che, ai sensi della normativa CFC, sono già stati tassati per trasparenza, anche in esercizi precedenti.

- b) È prevista la tassazione integrale (in luogo dell'imposizione "parziale" (58)) dei dividendi (articolo 47, comma 4 del TUIR), percepiti da soggetti Irpef (persone fisiche e imprenditori (59)), provenienti (60) da società estere residenti in paesi indicati nella *black list* delle CFC, salvo che tali utili non siano già stati imputati al socio ai sensi della normativa CFC (controllate o collegate) o sia stato prodotto un interpello positivo ai sensi della normativa CFC (vedi *supra* lettera a), nota su interpello).
- c) È prevista la tassazione integrale delle plusvalenze percepite da persone fisiche non imprenditori, derivanti da cessione di partecipazioni – non qualificate (solo se non negoziate in mercati regolamentati) e qualificate (tutte) – in società residenti in paesi indicati nella *black list* delle CFC (articolo 68, comma 4 del TUIR), salvo che sia stato prodotto un interpello positivo ai sensi della normativa CFC (vedi *supra* lettera a), nota su interpello).

Soggetti Ires

- d) L'esenzione (nella misura del 95%) delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti Ires (articolo 87, comma 1 del TUIR) è concessa al ricorrere di alcune condizioni (61); tra queste, la residenza fiscale della partecipata in un paese diverso da quelli inclusi nella *black list* delle CFC o, in alternativa, l'avvenuta dimostrazione, attraverso un interpello (vedi *supra* lettera a), nota su interpello), che dalle partecipazioni non sia conseguito (sin dall'inizio del periodo di possesso) l'effetto di localizzare i redditi in paesi inclusi nella *black list*; tale condizione di residenza della partecipata deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
- e) L'esenzione (nella misura del 95%) degli utili su partecipazioni estere percepiti da soggetti Ires (articolo 89, comma 3 del TUIR) è concessa a condizione che essi siano interamente indeducibili dal reddito del soggetto emittente e che non provengano da soggetti residenti in paesi inclusi nella *black list* delle

(58) Con l'ordinaria imposizione "parziale" del dividendo, la quota imponibile è del 40% per i dividendi formati con utili prodotti entro il 31.12.2007 e del 49,72% per quelli formati con utili prodotti successivamente.

(59) Più in particolare, la tassazione integrale dei dividendi provenienti da società localizzate in paesi inclusi nella *black list*, prevista dall'articolo 47 in commento, riguarda solo le persone fisiche non imprenditori, tuttavia, essa si applica anche agli imprenditori individuali e alle società di persone per effetto del rinvio dell'articolo 59 del TUIR (riguardante la disciplina fiscale dei dividendi percepiti nell'ambito dell'attività d'impresa) all'art. 47 del TUIR.

(60) La norma sugli utili "provenienti" implica che siano soggetti a tassazione integrale in capo al soggetto residente anche gli utili distribuiti da società localizzate in paesi *black list* per il tramite di società localizzate in paesi non *black list*. Essa è stata ripristinata dall'articolo 36, commi 3 e 4 del d.l. 4.7.2006, n. 223; la formulazione precedente – introdotta dal d.lgs. 18.11.2005, n. 247 (cosiddetto "correttivo Ires") – faceva riferimento agli utili "corrisposti" ed aveva modificato la formulazione originaria di utili "provenienti" recata dal d.lgs. 12.12.2003, n. 344 (cosiddetto "nuovo TUIR").

(61) Le condizioni per l'esenzione (al 95%) sono: a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente la cessione; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della partecipata estera in un paese diverso da quelli della *black list* delle CFC; d) esercizio di un'attività commerciale da parte della partecipata.

CFC; salvo che sia stato prodotto un interpello positivo ai sensi della normativa CFC (vedi *supra* lettera a), nota su interpello).

Proventi di quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari

I proventi dei fondi comuni di investimento di diritto estero “armonizzati” (62) percepiti da persone fisiche residenti (non imprenditori) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,5%, applicata dal soggetto residente che interviene nel pagamento, a condizione che tali fondi siano situati in Stati dell’UE e in Stati del SEE inclusi nella *white list* (articolo 10-ter della L. 23.3.1983, n. 77); i proventi derivanti dalla partecipazione ad altri fondi comuni esteri “non armonizzati” concorrono invece a formare il reddito imponibile dei partecipanti, con applicazione della ritenuta del 12,5% a titolo d’acconto da parte del soggetto residente che interviene nel pagamento.

2.3 La presunzione di residenza in Italia

Le norme tributarie nazionali che regolano le presunzioni di residenza in Italia sono volte ad invertire l’onere probatorio della residenza fiscale del contribuente, ponendolo a carico di quest’ultimo. Tali disposizioni – che riguardano, le persone fisiche, le società e i *trust* – hanno lo scopo di sollevare l’Amministrazione finanziaria dall’obbligo – spesso gravoso, attesa la limitata possibilità di operare verifiche su persone e fatti fuori dal territorio nazionale – di dimostrare che il soggetto estero sia, in realtà, un contribuente residente tassabile sui redditi ovunque prodotti (“*worldwide principle*”). Si tratta di presunzioni relative, che consentono quindi al contribuente di fornire la prova contraria.

2.3.1 Persone fisiche trasferite in paradisi fiscali

La norma sulla presunzione di residenza in Italia ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 2, comma 2-*bis* del TUIR), in vigore dal periodo d’imposta 1999 (63), costituisce una risposta del legislatore fiscale al dilagare del fenomeno dell’esterovestizione da parte di contribuenti italiani persone fisiche. Tale fenomeno si sostanzia in un trasferimento di residenza meramente formale, volto a evitare la tassazione progressiva italiana sui redditi ovunque prodotti e a subire la tassazione in Italia – spesso applicata attraverso ritenute alla fonte a titolo d’imposta definitiva – limitatamente agli eventuali redditi di fonte italiana (64).

In particolare, la norma in esame prevede che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione

(62) Si tratta degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, disciplinati dalla Direttiva 20.12.1985, n. 85/611 e successive modificazioni e integrazioni.

(63) La norma è stata introdotta dall’art. 10 della l. 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999).

(64) Per i redditi di fonte italiana percepiti da soggetti non residenti trovano inoltre applicazione le più favorevoli disposizioni (ritenute alla fonte con aliquote ridotte o esenzioni) previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente stipulata dall’Italia con il paese estero di nuova residenza del contribuente.

residente ed emigrati in paesi a fiscalità privilegiata elencati in una *black list* (DM 4.5.1999). La disposizione si inserisce nella più ampia norma definitoria di soggetti residenti in Italia ai fini Irpef (art. 2, comma 2 del TUIR), nella quale si stabilisce che si considerano fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta soddisfano uno dei seguenti requisiti: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno il domicilio nel territorio dello Stato, sono residenti ai sensi del codice civile (65). La nuova disposizione non introduce quindi un nuovo concetto di residenza fiscale, ma si limita a invertire l'onere della prova della residenza, che viene traslato sul contribuente.

L'esigenza di disporre di nuovi strumenti normativi si desume dalla progressiva attenzione manifestata dal Fisco negli anni immediatamente precedenti all'entrata in vigore della norma in esame per arginare il fenomeno dell'esterovestizione: l'Amministrazione finanziaria aveva infatti emanato dettagliate istruzioni agli organi di controllo tributario (66). Sugli elementi indicativi del domicilio nel territorio dello Stato o della "dimora abituale" di un soggetto (fattori che determinano la residenza fiscale) si sono succedute numerose pronunce della Corte di Cassazione (67), che hanno posto l'accento sui legami familiari, sociali, economico-patrimoniali nonché sulla presenza nel territorio dello Stato, attribuendo progressivamente maggiore importanza ai fattori sostanziali più che a quelli formali.

La presunzione di residenza si attiva al verificarsi congiunto di tre condizioni. Il contribuente deve: essere cittadino italiano, essersi cancellato dalle anagrafi della popolazione residente (con iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE), essersi trasferito in un paradiso fiscale. In sostanza, il legislatore ravvede nel soddisfacimento di queste tre condizioni l'insorgere di un indice di fittizietà del trasferimento della residenza che giustifica l'inversione dell'onere della prova, che viene traslato in capo al contribuente. Ai fini della dimostrazione della prova contraria, la norma non prevede particolari vincoli per il contribuente, che ha quindi a disposizione un ampio ventaglio di elementi di prova, con esclusione del giuramento e della prova testimoniale; l'Amministrazione finanziaria ne indica alcuni (68).

Anche la norma in esame subisce un "restyling" a seguito della Finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 83, lettera a), della legge 24.12.2007, n. 244). *In primis*, viene introdotta una modifica terminologica che accoglie talune perplessità ma-

(65) L'articolo 43 del codice civile prevede che "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

(66) In particolare, cfr. circolare n. 304/E del 2.12.1997 del Ministero delle Finanze.

(67) Fra queste, cfr. pronunce: Cassazione, 29.12.1960, n. 3322; *ibidem*, 21.3.1968, n. 884; *ibidem*, 26.10.1968, n. 3568; *ibidem*, 12.2.1973, n. 435; *ibidem*, 29.4.1975, n. 2561; *ibidem*, 5.2.1985, n. 791; Cassazione (SS.UU.), 28.10.1985, n. 5292; Cassazione, 14.3.1986, n. 1738.

(68) Nella circolare 24.6.1999 n. 140 del Ministero delle Finanze vengono individuati, ad esempio, come mezzi di prova: l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione; l'esibizione di documentazione comprovante il pagamento di utenze nel paese estero; lo svolgimento di un'attività lavorativa a carattere continuativo nel paese estero ovvero l'esercizio stabile di un'attività economica in tale paese.

nifestate dalla dottrina, sostituendo il discusso termine di cittadini italiani “emigrati” con quello più generale di “trasferiti” in paradisi fiscali. Tuttavia, l’innovazione di maggiore portata è quella che sostituisce il riferimento al trasferimento in paesi inclusi in una *black list* con quello di trasferimento in un paese diverso da quelli inclusi in un emanando decreto ministeriale (una *white list*), secondo un nuovo schema che caratterizza tutte le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in tema di paradisi fiscali (passaggio da un sistema misto di *white* e *black list* a un sistema di sole *white list*, sul punto vedi § 3). La nuova disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto ministeriale; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007.

Circa la redazione della nuova *white list* di paesi – al pari di quanto avvenuto per la redazione dell’attuale *black list* (DM 4.5.1999) – la norma che ne prevede l’emanazione non stabilisce criteri di redazione della lista. Appare ragionevole presumere l’applicazione di un criterio misto, che comprenda sia l’effettivo scambio di informazioni sia il livello di tassazione personale del paese estero (come già avvenuto per il DM 4.5.1999). Ciò in quanto, se si fosse voluto applicare il solo criterio dell’effettivo scambio di informazioni, sarebbe stato sufficiente fare riferimento all’emananda *white list* di cui all’articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR. Peraltro, non era possibile fare riferimento alla lista di cui all’articolo 168-*bis*, comma 2, del TUIR, la quale, ancorché redatta con criterio misto, dovrà presumibilmente tenere conto del livello di tassazione societaria del paese estero e non di quello di imposizione sulle persone fisiche.

Ai fini della redazione di questa terza *white list* da parte del legislatore fiscale, è utile porre l’attenzione su alcuni fattori di complessità derivanti dall’applicazione, alle persone fisiche, del criterio del livello della tassazione nello Stato estero. In particolare, per comparare la tassazione effettiva nel paese estero con quella italiana, bisogna considerare – in aggiunta alle diverse regole di determinazione della base imponibile previste dalle varie legislazioni fiscali – ulteriori elementi:

- a) a differenza dell’imposta societaria – che ha frequentemente aliquote proporzionali – le imposte personali sui redditi sono generalmente progressive per scaglioni, così come avviene in Italia, che costituisce il termine di confronto;
- b) nel calcolo dell’imposta personale la legge fiscale tiene spesso conto della situazione personale del contribuente (ad esempio, l’esistenza di parenti fiscalmente a carico), attraverso la concessione di crediti d’imposta, detrazioni, deduzioni e assegni familiari, fattori che possono incidere in maniera sostanziale sull’onere fiscale finale;
- c) in alcune legislazioni, tra le quali quella italiana, alcune tipologie di reddito (ad esempio, i redditi generati dall’investimento in attività finanziarie) sfuggono alla progressività e sono soggette a tassazione proporzionale. Taluni Stati prevedono, per determinate categorie di reddito, l’esenzione *tout court* o condizionata all’ammontare del reddito da agevolare o all’ammontare del reddito complessivo del contribuente.

In sostanza, per confrontare il carico fiscale effettivo su una persona fisica in un paese estero con l'onere fiscale che avrebbe sopportato se fosse stato residente in Italia, è necessario immaginare uno o più “contribuenti tipo”, combinando tra loro tre fattori: *a*) la situazione familiare del contribuente (*single*, sposato con figli, ecc.); *b*) il livello di reddito complessivo percepito; *c*) la composizione qualitativa e quantitativa di ciascuna delle categorie di reddito che contribuiscono alla determinazione del reddito complessivo imponibile. Tale tipo di approccio, seppure estremamente semplificato, richiede comunque attenzione nel definire i “contribuenti tipo”, in base al loro livello di rappresentatività statistica; sarebbe inoltre necessario gestire eventuali risultati contrastanti che dovessero emergere nel confronto tra “contribuenti tipo” di uno Stato estero e i corrispondenti “contribuenti tipo” in Italia (69).

2.3.2 *La presunzione di residenza fiscale in Italia per società ed enti esteri*

Sulla base dei criteri generali sanciti dall'articolo 73 del TUIR, le società e gli enti si considerano residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. I tre criteri sono alternativi: è sufficiente che almeno uno di essi risulti verificato per individuare la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, mentre la sede legale è un dato formale, desumibile dall'atto costitutivo o dallo statuto, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale devono essere individuati sulla base di elementi fattuali, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.

La disposizione (art. 73, commi 5-*bis* e 5-*ter*), in vigore dal 2006 (70), considera esistente in Italia la sede amministrativa di società ed enti non residenti che detengono partecipazioni di controllo (71) in società di capitali ed enti commerciali (compresi i *trust*) italiani, quando in capo a tali soggetti esteri ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia (72);

(69) Immaginiamo ad esempio, che lo Stato estero tassi in misura notevolmente inferiore rispetto all'Italia un contribuente sposato con 4 figli che percepisce redditi solo da lavoro dipendente per 50.000 euro annui (ad esempio, perché utilizza un sistema di “quoziente familiare”), ma tassi in misura sensibilmente superiore rispetto all'Italia un contribuente *single* con redditi annui solo da lavoro dipendente pari a 100.000 euro.

(70) La norma in esame è stata introdotta dall'art. 35, comma 13, del d.l. 4.7.2006, n. 223, che ha integrato l'articolo 73 del TUIR, che definisce i soggetti passivi Ires.

(71) Ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

(72) I requisiti del controllo (sia del soggetto residente sull'entità estera sia dell'entità estera sulla società italiana) devono verificarsi alla data di chiusura dell'esercizio dell'entità controllata estera (circolare 28/E del 4.8.2006 dell'Agenzia delle entrate). La dottrina ha espresso perplessità sul punto, prospettando l'ipotesi che la norma debba essere interpretata nel senso di considerare la situazione a fine esercizio solo per il “controllo passivo” (quello a cui è sottoposta la società estera da parte della controllante italiana) e non anche per il “controllo attivo” (quello esercitato dalla società estera nei confronti della società italiana *target*); il controllo attivo, per rendere operativa la presunzione, dovrebbe sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (sulla questione, cfr. circolare Assonime n. 67 del 31.10.2007).

- risultino amministrati da un consiglio di amministrazione (o organo equivalente) composto in prevalenza da amministratori residenti in Italia.

La norma si applica anche nel caso in cui nella catena partecipativa vi siano più *sub-holding* estere. Il problema della catena partecipativa estera si potrebbe porre considerato che la norma fa riferimento al controllo indiretto (a catena) solo dal lato del “controllo passivo” (quello a cui è sottoposta la società estera da parte della controllante italiana) e non anche dal lato del “controllo attivo” (quello esercitato della società estera nei confronti della società italiana “*target*”). Tuttavia, la società estera controllante più vicina alla società *target* italiana viene considerata presuntivamente residente in Italia in quanto indirettamente controllata da una società italiana e lo stesso meccanismo consente di applicare la presunzione nei confronti della società estera inserita nell’anello della catena partecipativa subito superiore che controlla la società estera (ora presunta italiana); tale ragionamento consente di reiterare la presunzione risalendo lungo tutta la catena partecipativa, includendo quindi tutte le *sub-holding* estere.

Trattandosi di presunzione relativa, il contribuente può sempre fornire la prova contraria, dimostrando come, nonostante la sussistenza dei requisiti di applicabilità della norma, esistano elementi di fatto, situazioni o atti, idonei ad evidenziare il concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero (73). Qualora il contribuente non sia in grado di contrastare la presunzione, la società viene considerata residente in Italia ed assoggettata a imposizione sui redditi ovunque prodotti (74).

La norma è applicabile nei confronti di tutti i soggetti esteri, a prescindere dalle caratteristiche della legislazione tributaria del paese in cui il soggetto estero è localizzato (ad esempio, un paradiso fiscale). Essa si coordina con altre due disposizioni antielusive internazionali.

- a) Nel caso un soggetto residente controlli una società estera (sui cui opera la presunzione di residenza in Italia) localizzata in un paradiso fiscale, che a sua volta controlla una società italiana, la norma in esame incide sull’applicabilità della disciplina CFC (vedi § 2.1), che diventa inoperante: il reddito dell’entità estera (presunta residente) non è imputabile per trasparenza alla società italiana controllante, sempre che non sia stato dimostrato che la società estera sia effettivamente residente fuori dal territorio italiano.

(73) In tal senso si esprime la circolare 28/E del 4.8.2006 dell’Agenzia delle entrate.

(74) L’Amministrazione finanziaria (risoluzione 312/E del 5.11.2007) ha ritenuto inammissibile l’istanza di interpello presentata (ai sensi dell’art. 11 della l. 27.07.2000, n. 212) ai fini della dimostrazione della prova contraria per la non applicazione della presunzione di residenza. In particolare, la risoluzione precisa che “*la verifica dell’effettiva sede dell’amministrazione di una società o della localizzazione dell’oggetto principale dell’attività, investe complessi profili di fatto del reale rapporto di una società con un determinato territorio non valutabili in sede di c.d. interpello ordinario o interpretativo*”. La risoluzione specifica inoltre che, ai fini della prova contraria da parte del contribuente, non è altresì utilizzabile la procedura di interpello cosiddetto “disapplicativo” di cui all’art. 37-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 600; la prova contraria “*può essere offerta nella competente sede di accertamento*”.

b) Per quanto riguarda la residenza in Italia degli amministratori della società estera, essa va stabilita sulla base dei criteri previsti dall'art. 2 del TUIR, che individua i soggetti passivi Irpef (cfr. circolare 11/E del 16.2.2007). È quindi applicabile, a tali amministratori, ove ne ricorrano i presupposti, la presunzione relativa di residenza (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR) riguardante i cittadini italiani residenti in paradisi fiscali (vedi § 2.3.1).

Quanto ai profili di compatibilità della norma con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, va rilevato come la disposizione sia ispirata proprio agli orientamenti dell'OCSE (Commentario OCSE all'art. 4 del modello di convenzione), in base ai quali deve essere attribuita rilevanza prevalente, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società, alla sede effettiva di amministrazione.

Con riguardo alla compatibilità con la normativa comunitaria, se da un lato la disposizione, colpendo la collocazione all'estero di partecipazioni, è in astratto suscettibile di contrasto con i principi della libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento, dall'altro sembra essere coerente con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, in base ai quali gli Stati membri sono liberi di determinare il criterio di collegamento di una società con il territorio dello Stato (cfr. sentenza *Centros* C-81/87) (75). Inoltre, tenuto conto della possibilità di fornire la prova contraria, la norma sembra rispettare il principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito, necessario a mitigare, secondo la Corte di Giustizia europea, la portata generale delle disposizioni antielusive (cfr. sentenza *Cadbury Schweppes* C-196/04).

La norma che disciplina la presunzione relativa di residenza in Italia è stata successivamente integrata (76) per ricomprendere le società ed enti esteri che investono il proprio patrimonio in misura prevalente in quote di fondi immobiliari italiani, nel caso in cui tali società ed enti esteri siano controllati (direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile) da soggetti residenti in Italia.

2.3.3 *La presunzione di residenza fiscale per i trust*

La legge finanziaria per il 2007 (77) ha introdotto nell'ordinamento italiano (articolo 73 del TUIR) le prime disposizioni fiscali sui *trust*, codificandone la soggettività tributaria ai fini delle imposte sui redditi e recependo gran parte delle soluzioni elaborate in passato dall'Amministrazione (78).

Va premesso che, in Italia, la disciplina civilistica del *trust* si basa prioritariamente sulla prassi internazionale e sulla legge di ratifica (l. 16 ottobre 1989, n. 364) della Convenzione dell'Aja (1985), che, ai soli fini di quest'ultima, dà rilievo normativo all'istituto. Il *trust* è l'operazione in virtù della quale il disponente

(75) In tal senso si esprime la circolare 28/E del 4.8.2006 dell'Agenzia delle entrate.

(76) L'integrazione è stata apportata dall'art. 82, comma 22 del d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133, che ha aggiunto il comma 5-*quater* all'articolo 73 del TUIR.

(77) Si tratta dell'articolo 1, commi da 74 a 76 della L. 27.12.2006, n. 296.

(78) I *trust* sono stati altresì ricompresi tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 76 della L. 27.12.2006, n. 296).

(*settlor*) trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni ad altro soggetto (*trustee*), che li amministra e gestisce nell'interesse di uno o più terzi beneficiari (*beneficiaries*), eventualmente sotto il controllo di un altro soggetto (*protector*) (79). I beni trasferiti cadono in regime di separazione patrimoniale e non si confondono nel patrimonio personale del gestore.

La disciplina fiscale sul *trust* individua due forme distinte di tassazione: il *trust* è assoggettato ad Ires se i beneficiari non sono individuati nell'atto costitutivo o in atti successivi ("*trust* opaco"); in caso contrario (esistenza di beneficiari individuati), i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati per trasparenza ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione o, in assenza di regole di riparto, in parti uguali ("*trust* trasparenti"). Sono possibili *trust* che siano allo stesso tempo opachi e trasparenti: ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede l'accumulazione di parte dei redditi (tassati quindi in capo al *trust*) e la distribuzione della rimanente parte di redditi ai beneficiari aventi diritto alla percezione (questi ultimi redditi fiscalmente imputati ai beneficiari).

a) I *trust* fiscalmente trasparenti

La tassazione per trasparenza dei *trust* dipende dalla presenza di beneficiari individuati; con tale termine si intende che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte del reddito che gli viene assegnata per trasparenza. Infatti, a differenza dei soci di società di persone (parimenti tassati per trasparenza), i beneficiari dei *trust* non hanno alcun potere in ordine all'imputazione del reddito del *trust* (80).

I redditi derivanti dai *trust* trasparenti fanno parte della categoria dei redditi di capitale (lett. g-sexies nell'art. 44 TUIR) e sono imputati "*in ogni caso*" in capo ai beneficiari nel periodo d'imposta in cui sono stati prodotti, anche qualora i beneficiari non li abbiano percepiti, in deroga all'ordinario principio di cassa che regola l'imposizione dei redditi di capitale. Il reddito così imputato, secondo il principio di competenza economica, viene tassato secondo le aliquote personali del beneficiario; la successiva percezione del reddito da parte del beneficiario rimane ininfluente ai fini della determinazione del reddito.

b) I *trust* opachi

I *trust* opachi (cioè privi di beneficiari individuati) (81) sono soggetti ad Ires. La qualificazione del *trust* nell'ambito della categoria dei soggetti Ires muta a se-

(79) Nella prassi, il *trust* è formato da una coppia di atti collegati: l'atto istitutivo, che produce l'effetto di separare bilateralmente i beni (da individuare o già individuati) dal restante patrimonio del disponente e di vincolare il *trustee* alla gestione secondo gli scopi dell'operazione; l'atto di dotazione, mediante il quale il disponente, in attuazione dell'atto istitutivo, forma il corredo patrimoniale del *trust*; con quest'ultimo atto, ha effettivamente luogo il trasferimento dei beni o del denaro necessario affinché il *trustee* inizi la sua attività.

(80) Sul punto, cfr. circolare n. 48/E dell'Agenzia delle entrate del 6.8.2007.

(81) Si tratta, ad esempio, di *trust* in cui la scelta dei beneficiari è rimessa alla scelta dell'organo di controllo sulla gestione (*protector*).

conda dell'oggetto (esclusivo o principale) dell'attività (commerciale o non commerciale) svolta dal *trust* e della residenza dello stesso; da ciò deriva un diverso regime di tassazione (82). Il *trust* può essere inquadrato quale: ente commerciale (ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. *b* del TUIR); ente non commerciale (art. 73, comma 1, lett. *c*); ente non residente (art. 73, comma 1, lett. *d*) per i *trust* non residenti (quindi, soggetti ad imposta per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato).

c) La residenza fiscale dei *trust*

Considerata la soggettività passiva dei *trust* ai fini Ires, assume particolare rilievo l'aspetto della residenza, considerato che un *trust* residente è tassato sui redditi ovunque prodotti (“*worldwide income*”) mentre un *trust* non residente è tassato esclusivamente sui redditi prodotti in Italia (ai sensi dell'art. 23 del TUIR) (83).

In relazione a tale aspetto, la legge finanziaria detta previsioni speciali dirette a neutralizzare fenomeni di abusiva localizzazione dei *trust* all'estero. Tali disposizioni, imperniate su elementi che denotano il radicamento del *trust* in Italia, concorrono con i criteri generali della sede legale, dell'amministrazione o dell'oggetto principale (art. 73, comma 3 del TUIR). In particolare, è prevista una presunzione relativa di residenza che consente di attrarre a tassazione in Italia i redditi conseguiti da *trust* istituiti in paesi diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (paesi *white list*) (84) a condizione che almeno uno dei disponenti o dei beneficiari sia residente in Italia (85). Sono altresì considerati residenti in Italia i *trust* istituiti in un paese non *white list*, quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia devolva al *trust* beni immobili o diritti reali immobiliari (86).

Le due disposizioni che disciplinano le presunzioni di residenza si basano sul concetto di *trust* “*istituito*” in un paese che non consente lo scambio di informazioni, nel presupposto di colpire quegli schemi elusivi finalizzati a trasformare

(82) In luogo dell'imposizione in capo al *trust* o ai beneficiari, alcuni redditi da attività finanziarie sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva. Ad esempio: un *trust* residente inquadrabile tra gli enti non commerciali è soggetto ad imposizione sostitutiva (di norma, nella misura del 12,5%) sugli interessi dei titoli dei cosiddetti “grandi emittenti” (Stato, banche, società quotate, ecc.) e su talune plusvalenze finanziarie.

(83) La circolare 48/E dell'Agenzia delle entrate del 6.8.2007 precisa che “*il trust non residente, che è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale*”.

(84) I paesi *white list* sono quelli indicati nel DM 4 settembre 1996.

(85) Circa la residenza del disponente, essa deve essere verificata al momento dell'atto di disposizione, considerata la natura istantanea dell'atto stesso; sono quindi irrilevanti eventuali successivi cambiamenti di residenza. Per i beneficiari (ovviamente, individuati) il requisito della residenza va verificato anche con riferimento ad un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato compiuto l'atto di disposizione ed è irrilevante l'avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario in tale periodo d'imposta.

(86) Le presunzioni in commento, poiché relative, possono essere superate, fornendo la prova dell'effettivo radicamento del *trust* presso il paese in cui è stato istituito (ipotizzabile, ad esempio, quando la gestione da parte del *trustee* sia effettivamente localizzata nel paese non cooperativo).

trust “interni” (*trust* con disponente, beneficiario e beni in *trust* nel territorio dello Stato) in *trust* formalmente esteri.

Sotto il profilo del coordinamento, va rilevato che in caso non siano applicabili le due disposizioni specifiche sulla residenza fiscale del *trust*, in quanto il *trust* è stato istituito in un paese incluso nella *white list*, devono comunque essere verificate le condizioni per l’applicabilità della presunzione di residenza per le società e gli enti esteroinvestiti di cui all’art. 73 del TUIR (vedi § 2.3.2).

3. Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 per le norme antielusive internazionali

Le novità introdotte dalla legge Finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24.12.2007, n. 244) prevedono un ripensamento del sistema di *black* e *white list* su cui poggiano le norme italiane di contrasto all’elusione internazionale. Le modifiche recentemente introdotte costituiscono un’occasione per tratteggiare una mappatura delle norme nazionali che differenziano il trattamento tributario in base alla localizzazione territoriale di uno o più dei soggetti coinvolti nell’operazione e/o del paese di provenienza dei redditi.

Si passa da un sistema misto di *white* e di *black list* ad uno di sole *white list*. Il disegno di legge iniziale prevedeva una sensibile contrazione del numero delle liste, che sarebbero dovute passare da quattro (87) a due: una ai fini della presunzione di residenza per le persone fisiche e un’altra per tutti gli altri casi; quest’ultima lista sarebbe stata redatta sulla base del rispetto del solo criterio dello scambio di informazioni con il paese estero. Durante l’iter parlamentare il progetto è stato modificato portando a tre il numero delle *white list*: una per le persone fisiche, un’altra basata su un adeguato scambio di informazioni con i paesi esteri (*infra* “*white1*”) e una terza lista che tiene conto, oltre che dello scambio di informazioni, anche di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (*infra* “*white2*”). Tale modifica trova ragione d’essere nella circostanza che, in taluni casi, la mera conoscenza di dove siano localizzati e/o originati i redditi e di chi siano i soggetti esteri (o esteroinvestiti) che sono coinvolti nella transazione non è sufficiente a evitare fenomeni di erosione della base imponibile in Italia; in altre parole la conoscibilità dei fatti da parte del Fisco italiano non sempre comporta la possibilità di attrarre a tassazione in Italia i redditi originati dall’operazione elusiva.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, il passaggio da un sistema di *black list* a uno di *white list* è stato risolto con una mera modifica “a specchio” delle norme; ad esempio, le norme che, ai fini di un trattamento fiscale più severo, facevano riferimento a soggetti residenti o domiciliati fiscalmente in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato sono state sostituite con un riferimento alla

(87) Si tratta dei Decreti Ministeriali 4.9.1996 (*white list*), 4.5.1999 (*black list* per le persone fisiche), 21.11.2001 (*black list* delle CFC”), 23.1.2002 (*black list* sull’ineducibilità dei costi).

residenza o domiciliazione in Stati o territori diversi da quelli di cui all'emananda *white list*. Ben più complesse sono però le conseguenze sostanziali per Amministrazione finanziaria e per i contribuenti del passaggio ad un sistema di *white list* (vedi § 3.4).

Per semplicità espositiva, l'illustrazione delle disposizioni e le connesse considerazioni contenute nei seguenti paragrafi non riguardano la *white list* sulla residenza delle persone fisiche, considerato che essa ha un ambito applicativo più circoscritto rispetto alle altre due *white list*. Le modifiche introdotte dalla Finanziaria per il 2008 alla norma che regola la presunzione di residenza in Italia per le persone fisiche sono riportate nel § 2.3.1.

3.1 Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei rispettivi decreti di riferimento (le nuove *white list*). Fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. In altre parole, rimane tutto invariato (*ante* Finanziaria 2008) fino all'emanazione dei decreti (88), emanazione per la quale la legge non ha previsto un termine.

Considerata la complessità di realizzare *white list* che tengano conto dei regimi fiscali di oltre 250 tra Stati e territori del mondo e il lungo regime transitorio (vedi § 3.2), la concreta applicazione della nuova disciplina a tutte le disposizioni interessate (vedi § 3.3) non appare immediata.

3.2 Il regime transitorio

Il regime transitorio prevede che per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della nuova *white list* siano ricompresi di diritto tutti i paesi che non figurano in nessuna delle quattro liste attualmente esistenti (una *white* e tre *black*) nonché tutti i paesi, territori o soggetti che siano considerati non a regime fiscale privilegiato nell'attuale *black list* delle CFC (articoli 2 e 3 del DM 21.11.2001).

In altre parole, viene rilasciato per un periodo temporaneo di cinque anni un "passaporto di legittimità presunta" a tutti quegli Stati o territori per i quali non ricorrevano i requisiti per l'inclusione in alcuna lista o, più semplicemente, che non erano Stati oggetto di esame ai fini fiscali. La logica sottostante appare quella di non mutare lo *status quo* per un periodo sufficientemente ampio (cinque anni), che permetta ai contribuenti italiani che hanno un investimento o un insediamento produttivo in tali Stati di rivedere le proprie scelte di allocazione degli investimenti ovvero permetta allo Stato estero di stipulare un accordo per lo scambio di informazioni fiscali con l'Italia. Va da sé che per i paesi in cui vi è un livello di tassazione sensibilmente inferiore, il mero scambio di informazioni

(88) Circa l'entrata in vigore cfr. circolare n. 1/E del 26.1.2009 dell'Agenzia delle entrate.

non sarebbe sufficiente ed il periodo transitorio potrebbe unicamente permettere ai contribuenti italiani di ripensare le proprie scelte di investimento all'estero.

È necessario comprendere se la disposizione transitoria, richiamando genericamente il “*decreto di cui all'articolo 168-bis*”, si riferisca a una delle due liste (e in tal caso, a quale) o a entrambe. Se lo scopo della disposizione è quello di non modificare lo *status quo*, il regime transitorio dovrebbe essere riferito esclusivamente alla “*white2*”, poiché, qualora la disposizione transitoria riguardasse anche la “*white1*”, si estenderebbe l'esenzione sui proventi delle attività finanziarie di fonte italiana (compresi gli interessi sui titoli di Stato italiani) ad un ampio numero di investitori esteri, anche residenti in paesi con cui non il Fisco italiano non ha possibilità di dialogare, rendendo l'esterovestizione assai agevole.

3.3 Le norme fiscali interessate dalle modifiche intervenute

L'aggancio delle diverse disposizioni antielusive alla “*white1*” o alla “*white2*” sembra potersi ricondurre, con qualche eccezione, ad un principio di base: per i redditi in uscita dall'Italia assume rilievo la sola “*white1*”, essendo lo scambio di informazioni sufficiente ad evitare che soggetti residenti (“*esterovestiti*”) possano fruire dei regimi di favore previsti per i non residenti; per i redditi in entrata, che concorrono alla formazione della base imponibile dei soggetti residenti, è invece necessario il riferimento alla “*white2*”, che tiene conto anche del livello di tassazione dello Stato in cui si formano i redditi di fonte estera.

Si osserva come la norma sulla deducibilità dei costi sia l'unica che, a seguito della Finanziaria 2008, passa da una lista (*black*) con il doppio requisito dello scambio di informazioni e del livello di tassazione ad una lista (“*white1*”) basata sul solo scambio di informazioni. Le altre disposizioni interessate dalle modifiche della Finanziaria 2008 e che rimandano a liste di paesi continuano a fare riferimento a liste – che seppure diverse dalle precedenti – mantengono i medesimi criteri di redazione *ante* Finanziaria. Per la disposizione in parola, la ragione del riferimento alla “*white1*” può essere ricercata nella volontà del legislatore di ostacolare le sole operazioni fittizie e di non discriminare, in ragione della localizzazione, i fornitori esteri in grado di offrire prezzi più competitivi alle imprese italiane, che in ultima analisi beneficiano di approvvigionamenti economicamente più convenienti e possono quindi produrre a costi più contenuti (89).

Più in dettaglio, le disposizioni (90) che fanno capo alla “*white1*” sono le seguenti:

(89) Viene altresì previsto un ampliamento del campo di inapplicabilità della norma sull'indeducibilità dei costi: prima limitata ai fornitori localizzati in paesi UE ed ora estesa a quelli localizzati in paesi del SEE inclusi nella “*white1*”; invero, non è ben chiaro quale sia la portata della modifica, considerato che – avendo subordinato l'inapplicabilità della norma ai paesi del SEE solo se inclusi nella “*white1*” – di fatto, i paesi SEE non sembrerebbero fruire di un trattamento diverso (migliore) di quello previsto per tutti gli altri paesi non UE.

(90) Le norme richiamate di seguito ai fini della riconducibilità alla “*white1*” o alla “*white2*” sono illustrate nella formulazione che sarà in vigore successivamente alla pubblicazione in G.U. delle due liste.

- a) deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi pensionistici versati a forme di previdenza complementare istituite in Stati dell'UE e in Stati del SEE inclusi nella *white list* (articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*) del TUIR);
- b) presunzione di residenza fiscale in Italia, ai fini Ires, per i *trust* (e gli istituti aventi analogo contenuto) istituiti in Stati diversi da quelli inclusi nella *white list*, al ricorrere di determinate condizioni (articolo 73, comma 3 del TUIR); vedi § 2.3.3;
- c) indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Stati diversi da quelli inclusi nella *white list* (articolo 110, commi 10 e 12-*bis* del TUIR); vedi § 1.3;
- d) esenzione da imposta sostitutiva (articolo 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239) per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti “grandi emittenti” percepiti da soggetti residenti in paesi *white list*; vedi § 2.2.1, lettera a) (91);
- e) misura della ritenuta alla fonte (12,5% o 27%) sugli interessi da obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dai “grandi emittenti” e sugli interessi da prestiti di denaro percepiti da prestatori non residenti (articolo 26, commi 1 e 5 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600); vedi § 2.2.1, lettera b);
- f) ritenuta dell'1,375% sui dividendi corrisposti a società residenti in uno Stato dell'UE o in uno Stato del SEE incluso nella *white list* (articolo 27, comma 3-*ter* del D.P.R. 29.9.1973, n. 600); vedi § 2.2.1;
- g) ritenuta a titolo d'acconto per i proventi dei fondi comuni di investimento esteri “non armonizzati” percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori (articolo 10-*ter* della L. 23.3.1983, n. 77); vedi § 2.2.2;
- h) esenzione dalle imposte sui redditi degli interessi e altri proventi corrisposti a soggetti esteri residenti in paesi inclusi nella *white list*, corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società costituite ai fini della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 2, comma 5 del d.l. 25.09.2001, n. 351). In precedenza, si prevedeva che tali interessi fossero esenti se percepiti da soggetti esteri purché residenti in paesi diversi da quelli elencati nella *black list* sulle persone fisiche.

Le disposizioni che invece fanno capo alla “*white2*” sono le seguenti:

- a) ritenuta d'ingresso del 12,5% a titolo d'acconto (articolo 27, comma 4, lettera b del D.P.R. 29.9.1973, n. 600) sull'intero ammontare dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche; vedi § 2.2.2;
- b) tassazione integrale dei dividendi esteri (articolo 47, comma 4 del TUIR) percepiti da soggetti Irpef (persone fisiche e imprenditori); vedi § 2.2.2;

(91) Alla disciplina dell'articolo 6 del d.lgs. 1.4.1996, n. 239 fanno rimando gli articoli 26-*bis* del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 nonché gli articoli 5 e 9 del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 (vedi § 2.2.1).

- c) tassazione integrale delle plusvalenze percepite da persone fisiche non imprenditori, derivanti da cessione di partecipazioni estere (articolo 68, comma 4 del TUIR); vedi § 2.2.2;
- d) esenzione (al 95%) condizionata delle plusvalenze su partecipazioni estere realizzate da soggetti Ires (articolo 87, comma 1 del TUIR); vedi § 2.2.2;
- e) esenzione (al 95%) condizionata degli utili su partecipazioni estere percepiti da soggetti Ires (articolo 89, comma 3 del TUIR); vedi § 2.2.2;
- f) esclusione dal perimetro del consolidato mondiale delle controllate di dimensioni non rilevanti purché residenti in paesi inclusi nella *white list* (articolo 132, comma 4 del TUIR); l'esclusione è richiesta attraverso interpello presentato all'Agenzia delle entrate dalla società controllante;
- g) tassazione per trasparenza, in capo ad un soggetto residente, dei redditi conseguiti da un organismo estero localizzato in un paese diverso da quelli indicati nella *white list*, qualora tale organismo sia controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto residente (articolo 167, commi 1 e 5 del TUIR); vedi § 2.1 sulle *Controlled Foreign Companies*;
- h) tassazione per trasparenza (*Controlled Foreign Companies*) estesa alle collegate estere (articolo 168, comma 1 del TUIR); vedi § 2.1.1;
- i) nel novero delle operazioni considerate potenzialmente elusive (articolo 37-bis, comma 3 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, vedi note del § 1.3.1) rientrano le pattuizioni aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo risarcitorio (multe, caparre confirmatorie, ecc.) intercorse tra società controllate o collegate, una delle quali residente in paese diverso da quelli inclusi nella *white list* (92).

3.4 Considerazioni sul nuovo sistema

In base alle nuove disposizioni e alle considerazioni sopra illustrate appare ragionevole che si realizzi un sistema di tre *white list* i cui contenuti potrebbero ricalcare la struttura che segue.

1. Una lista per la determinazione della residenza delle persone fisiche, che potrebbe costituire un mero aggiornamento di quella (del 1999) attualmente in vigore. Tale lista sarebbe completamente separata dalle altre due liste.
2. La “*white 1*” sarebbe un aggiornamento dell'attuale *white list* (DM 4.9.1996). Si potrebbe cogliere l'occasione sia per inserire Stati che stipulano accordi per un adeguato scambio di informazioni anche al di fuori della cornice di un trattato contro le doppie imposizioni, sia per valutare l'eliminazione dalla

(92) L'operazione antileusiva in esame è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo 1, comma 65 della L. 27.12.2006, n. 296 ed è volta a evitare i rischi di deduzione in Italia di oneri generati artificialmente, attraverso il mancato rispetto di clausole contrattuali stipulate tra soggetti legati da rapporti proprietari.

lista di Stati che, ad oggi, non consentono uno scambio di informazioni effettivo tra amministrazioni fiscali anche in presenza di accordi in tal senso.

3. La “*white2*” dovrebbe, a regime, costituire un insieme di Stati più ristretto di quello della “*white1*”, in quanto si aggiunge al requisito dello scambio di informazioni quello del livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano (93). Tuttavia, nel (non breve) periodo transitorio, la “*white2*” avrebbe un contenuto assai più ampio della “*white1*”, atteso l’ingresso *ex lege* di un numero assai ampio di Stati attualmente non menzionati in alcuna lista.

Una criticità del nuovo sistema è sicuramente la complessità di redazione e di aggiornamento delle liste. Tale problema, comune a tutti i sistemi basati su liste, assume un’importanza ancora maggiore per quelli che dovrebbero censire le legislazioni fiscali di tutti gli Stati e territori del mondo, considerata la mutevolezza sia dei sistemi fiscali sia degli assetti geo-politici. Un sistema di *black list* può rendere il compito meno complesso, in quanto consente di concentrare l’esame sugli Stati che dimostrano un elevato grado di “pericolosità potenziale”, in ragione di una serie di indicatori: *a*) la presenza di uno Stato in *black list* fiscali di altri paesi; *b*) l’inclusione dello Stato in *black list* redatte da enti sovranazionali ai fini fiscali o antiriciclaggio (liste GAFI, liste OCSE, ecc.); *c*) la presenza massiccia di investitori italiani nello Stato estero. Al contrario, un sistema basato su *white list* richiede un rilevante sforzo sia nella creazione sia nella manutenzione delle liste, dovendo esaminare (prima) e monitorare (dopo) tutti gli Stati o territori del mondo.

Vi è il rischio di una persistenza – anche ultra quinquennale – del sistema transitorio. Tale rischio è dovuto non solo alle difficoltà realizzative sopra descritte, ma anche ad altre circostanze; ad esempio, i tempi tecnici necessari alla stipula di un accordo per lo scambio di informazioni poco si conciliano con il periodo transitorio di cinque anni. Inoltre, l’esclusione (una volta trascorso il periodo transitorio) dal novero degli Stati *white list* di paesi prima ricompresi (in ragione del sistema transitorio) non costituisce una circostanza ininfluenza nei rapporti diplomatici tra Stati.

Oltre che un maggior onere per l’Amministrazione fiscale, il passaggio ad un sistema di *white list* può, per talune disposizioni, comportare un aggravio in termini di adempimenti anche per i contribuenti. Ad esempio, ai fini della norma sull’indeducibilità dei costi, sono attualmente interessati alla verifica dei requisiti di residenza del fornitore estero solo i contribuenti che hanno fornitori esteri residenti in paesi *black list*, con il nuovo sistema saranno interessati tutti i contribuenti che hanno fornitori esteri, in quanto dovranno (se e in quanto possibile) documentare la residenza fiscale del fornitore in un paese della nuova *white list*; aumenta quindi la platea degli interessati alla norma sull’indeducibilità dei costi e ai connessi obblighi di prova. Inoltre, l’obbligo di dimostrare la residenza

(93) Sembra d’altronde evidente che i due criteri debbano concorrere, stante l’utilizzo della congiunzione “e” fra le due condizioni (scambio di informazioni e livello di tassazione).

fiscale in uno Stato della *white list* può essere complesso quando il fornitore è considerato nel proprio Stato un'entità fiscalmente trasparente, come nel caso di una *Limited Partnership*.

Di particolare rilievo appare il criterio che verrà concretamente adottato ai fini della determinazione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Nella redazione della precedente *black list* sulle CFC era stato utilizzato un criterio che considerava sia lo scostamento dell'aliquota nominale della *Corporation Tax* estera rispetto a quella italiana sia l'onere fiscale effettivo derivante dal sistema di determinazione della base imponibile (94). Ipotizzando un sistema analogo a quello già utilizzato e considerando l'attuale misura dell'aliquota Ires, l'aliquota nominale minima per la redazione della *white list* potrebbe attestarsi intorno al 19% (95).

4. Profili internazionali e conclusioni

Per formulare delle considerazioni sul rapporto efficacia/efficienza delle norme antielusive internazionali, è necessario riflettere circa gli effetti di tali norme sul contribuente (in termini di costi di *compliance*), sull'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria (costi di manutenzione ed *enforcement* delle norme), sul gettito erariale (variazione del livello di evasione/*compliance*) e sulla complessiva coerenza dell'ordinamento fiscale (compatibilità con le norme comunitarie, chiarezza e stabilità dell'ordinamento). Le considerazioni espresse di seguito hanno carattere esclusivamente qualitativo, considerato che gli oneri (in capo ai contribuenti e al Fisco) e i vantaggi (per la collettività) derivanti da tali disposizioni sono difficilmente isolabili dagli effetti derivanti dalla *compliance* di altre norme fiscali o di altri settori dell'ordinamento giuridico.

Le norme antielusive internazionali richiedono al contribuente di effettuare adempimenti ulteriori e distinti da quelli ordinari, che si traducono in un aggravio di oneri amministrativi. Per i contribuenti dotati di una struttura interna per la gestione della *tax compliance*, il costo incide in misura differente in relazione alla dimensione della struttura (oneri di funzionamento e di formazione del per-

(94) Sul criterio della "tassazione privilegiata" era intervenuta la Camera – nel corso della seduta del 4 ottobre 2000 – che aveva impegnato con un ordine del giorno il Governo ad adottare "*in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ... quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.*". A tal fine erano state considerate le aliquote nominali della *corporation tax* o di altre imposte sul reddito delle imprese. In concreto, il livello minimo di tassazione si attestava intorno al 26-27%. Nella determinazione del livello di tassazione estero erano stati considerati i casi di *tax holidays*, di agevolazioni territoriali o settoriali nonché i criteri di determinazione della base imponibile, al fine di verificare l'esistenza di abbattimenti di natura strutturale della base. A quest'ultimo proposito, il criterio della base imponibile era già stato considerato nella circolare ministeriale n. 207/E del 2000, in cui si precisava che: "*... potranno essere considerati a fiscalità privilegiata, ad esempio, Stati e territori le cui aliquote d'imposta siano eccessivamente basse ed altri in cui le aliquote siano paragonabili a quelle italiane ma, in ipotesi, adottino regole generali di formazione della base imponibile notevolmente difformi con la conseguenza che la tassazione risulta di fatto sensibilmente inferiore.*".

(95) In particolare, l'aliquota nominale minima potrebbe essere calcolata come il 70% (scostamento non superiore al 30%) del 27,5% di aliquota Ires, e quindi pari al 19,25%.

sonale) e al volume della massa critica trattata (funzione del numero e del valore delle operazioni soggette alle norme antielusive nonché dei risparmi di imposta ottenibili dalla loro disapplicazione). Gli oneri tendono ad amplificarsi quando il contribuente presenta un interpello all'Amministrazione finanziaria, perché in tal caso è frequente il ricorso all'assistenza professionale esterna.

Da un recente studio (96) che tenta di quantificare e di confrontare a livello internazionale gli oneri tributari e di *tax compliance* sostenuti dalle PMI emerge che il numero annuo di ore impiegate in Italia per gli adempimenti relativi alla *corporation tax* è superiore a quello di molti altri paesi europei (tra questi, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Belgio, Svizzera, Irlanda) ed è inferiore a quello di pochi paesi (tra questi, Austria e Paesi Bassi) (97).

Dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione delle disposizioni in esame richiede l'acquisizione e/o la formazione di personale specializzato per poter corrispondere alle istanze di interpello, per procedere agli accertamenti, per fornire il supporto tecnico adeguato ai fini della manutenzione della normativa primaria e dell'aggiornamento delle liste dei paesi (*black* o *white list*). Norme fiscali complesse si traducono, a parità di gettito erariale, nella necessità di impiegare più risorse.

Gli effetti sul gettito erariale e sulla coerenza dell'ordinamento sono gli aspetti di più complessa valutazione. Isolare gli effetti sul gettito originati dalle sole norme antielusive internazionali è un esercizio piuttosto arduo e condizionato dalle assunzioni di base. Ancora più complessa appare la quantificazione del valore di alcuni *public goods* come la certezza e la stabilità dell'ordinamento. Le norme antielusive soffrono, in misura maggiore rispetto alle altre disposizioni fiscali, dell'incertezza delle posizioni interpretative assunte dall'Amministrazione finanziaria. Un elevato costo dell'incertezza aumenta i rischi di delocalizzazione degli investimenti italiani e scoraggia quelli esteri, innalza il rischio fiscale per i contribuenti che operano sul territorio nazionale, aumentando la conflittualità con il fisco e la possibilità di esborsi patrimoniali incerti per importo e tempistica.

(96) Si tratta di una pubblicazione periodica ("*Paying taxes*") redatta congiuntamente dalla *World Bank*, dalla *PricewaterhouseCoopers* e dalla *International Finance Corporation* (IFC - *World Bank Group*), nell'ambito dei lavori per la pubblicazione del più ampio rapporto periodico "*Doing Business*". L'ultimo rapporto ("*Paying taxes - 2009*") è basato sulle regole fiscali vigenti in 181 paesi applicate ad una *standard case study company* di dimensioni medio-piccole. Il lavoro individua tre indici: il numero dei pagamenti annui, il numero annuo di ore impegnate negli adempimenti fiscali e il livello di imposizione complessivo. Le norme considerate riguardano sia le imposte a carico delle imprese (quali, ad esempio, la *corporation tax* e i contributi sociali a carico del datore di lavoro) sia, relativamente al calcolo dei soli oneri di *compliance*, le imposte applicate dall'impresa per conto di terzi (quali, ad esempio, le ritenute alla fonte, i contributi sociali sui redditi da lavoro e l'IVA); vengono comunque indicati separatamente i risultati derivanti dalla *corporation tax*.

(97) Con riguardo al numero annuo di ore impiegate negli adempimenti fiscali, l'Italia si classifica al 133° posto su 181 (il primo posto indica il paese con il minor numero di ore), per complessive 334 ore, di cui: 37 dedicate alla *corporation tax*, 33 ore all'imposta sui consumi e 264 alle imposte sul lavoro. Il numero di ore impiegate per la *corporation tax* in altri paesi europei è: Austria (49), Paesi Bassi (40), Regno Unito (35), Spagna (33), Germania (30), Francia (26), Danimarca (25), Norvegia (24), Finlandia (21), Lussemburgo (21), Belgio (20), Svizzera (15); Irlanda (10).

Inoltre, sussiste il rischio che le disposizioni antielusive, per quanto pervasive, possano essere aggirate, attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici che sfruttano la non imponibilità dei dividendi infrasocietari nell'UE prevista dalla direttiva "madre-figlia", l'assenza di armonizzazione delle aliquote e delle basi imponibili dell'imposta societaria tra i paesi UE, la differente (per numerosità, condizioni e controparti) rete di trattati stipulati da ciascun paese UE, la diversa struttura delle aliquote di ritenuta alla fonte sui proventi delle attività finanziarie in entrata o in uscita dai paesi UE e, soprattutto, la circostanza che non tutti i paesi UE permettono un effettivo scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana.

La possibilità di conseguire risparmi di imposta per valori cospicui in termini assoluti rende maggiormente sostenibili i costi da sopportare per la realizzazione di reti di strutture (società, *trust*, ecc.) dislocate su più Stati esteri e finalizzate alla riduzione del carico fiscale. La rete può essere articolata attraverso la localizzazione di strutture direttamente in paesi a bassa fiscalità e/o opachi che non sono elencati nelle pertinenti *black list*, ovvero, interponendo le strutture insediate in paradisi fiscali con altre localizzate in paesi (anche dell'UE) non elencati (o non elencabili) nelle *black list*.

La soluzione di inasprire la normativa antielusiva italiana, per eliminare ogni schema che permetta il trasferimento fittizio di redditi all'estero, anche attraverso strutture localizzate nell'UE, incontra dei limiti nel rispetto delle libertà fondamentali stabilite dalla normativa comunitaria. Sulla questione è intervenuta la Commissione (COM (2007) 785 del 10.12.2007), che analizzando i principi scaturiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'argomento, ha espresso la propria posizione circa la compatibilità delle norme antiabuso nazionali con la disciplina comunitaria.

In particolare, la Commissione richiama l'attenzione su alcuni punti fondamentali:

- la necessità di impedire l'elusione o l'abuso può giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, ma la normativa fiscale nazionale, per essere legittima, deve essere proporzionata e avere lo scopo di impedire costruzioni di puro artificio (98). In caso di presunzione di una costruzione di puro artificio, il contribuente deve essere messo in grado di dimostrare, senza eccessivi oneri amministrativi, le ragioni commerciali della transazione;
- le norme antiabuso nazionali devono essere mirate alle costruzioni di puro artificio anche se applicate nei confronti dei soggetti insediati in Stati dello Spazio Economico Europeo (se è garantito un adeguato scambio di informazioni);

(98) In base agli orientamenti della Corte di Giustizia, la circostanza che le attività svolte da uno stabilimento secondario in uno Stato membro avrebbero potuto essere effettuate dal contribuente anche nel territorio del proprio Stato membro non implica che esista una costruzione di puro artificio. La Corte ha inoltre precisato che è legittimo tenere conto di considerazioni fiscali per decidere dove insediare uno stabilimento secondario; *"l'obiettivo di ridurre al minimo l'onere fiscale costituisce una considerazione commerciale valida, purché le costruzioni attuate a questo fine non comportino il trasferimento fittizio di utili."* Per determinare quali siano le costruzioni di puro artificio è necessario valutare l'effettività dell'insediamento della società nonché lo svolgimento di un'attività economica effettiva, in base ad elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi.

- se i contribuenti non sono incorsi in pratiche abusive, gli Stati membri non possono violare l’esercizio dei diritti della libertà di circolazione solo perché altri Stati membri hanno una fiscalità poco elevata;
- non è desiderabile che gli Stati membri, al fine di evitare l’accusa di discriminazione, estendano le misure antiabuso volte a evitare l’elusione fiscale transfrontaliera a situazioni meramente interne in cui non vi è rischio di abuso;
- con specifico riferimento alle normative CFC, viene specificato che – a meno di disapplicarle ai paesi UE/SEE – il loro campo di operatività potrebbe essere limitato introducendo varie eccezioni, quali: un’accettabile politica di distribuzione degli utili, l’esenzione per attività commerciali e industriali effettive, la quotazione pubblica, ecc. In ogni caso, si dovrebbe permettere al contribuente di dimostrare che le transazioni si sono svolte in buona fede. Le disposizioni CFC possono svolgere un’utile funzione per contrastare la pianificazione fiscale più artificiosa (trasferimento di utili su carta), ma gli Stati membri devono garantire che esse non vengano applicate a stabilimenti secondari insediati in Stati UE/SEE che svolgono reali attività imprenditoriali e non devono travalicare l’obiettivo di combattere il trasferimento fittizio di utili;
- la Commissione auspica soluzioni coordinate attraverso una collaborazione tra Stati membri, al fine di: elaborare definizioni comuni di “costruzioni di puro artificio” nel campo dell’imposizione diretta, migliorare la collaborazione amministrativa, condividere le *best practices* (compatibili con il diritto comunitario) per garantire la proporzionalità delle misure antiabuso e assicurare un migliore coordinamento delle misure antiabuso nei confronti dei paesi terzi.

Le posizioni assunte dalla Commissione e le sentenze della Corte di Giustizia europea lasciano margini di manovra piuttosto ridotti al legislatore nazionale. Un inasprimento “a tappeto” delle disposizioni antielusive italiane appare una via poco percorribile. Il presidio delle ragioni impositive nazionali dovrebbe quindi muoversi anche nella direzione di aumentare la propria attività propositiva nell’ambito delle iniziative comunitarie per la realizzazione di misure comuni e condivise.

A seguito della recente crisi finanziaria internazionale, la rilevanza del ruolo dei paradisi fiscali è tornata all’attenzione dei governi e degli organismi internazionali. Una rinnovata enfasi è stata posta sulla necessità di introdurre maggiori *standard* di trasparenza e un effettivo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali.

Nell’aprile 2009, in concomitanza con il vertice G20 di Londra, l’OCSE ha pubblicato un rapporto (99) sui progressi compiuti dai singoli paesi nell’implementazione di un effettivo scambio di informazioni, sulla base dell’“*internationally agreed tax standard*” definito dalla stessa organizzazione nell’ambito del *Global*

(99) *A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally agreed tax standard. Progress made as at 2nd April 2009*, disponibile all’indirizzo <http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf>.

Forum on Taxation (100). Il documento riflette l'esame delle legislazioni interne e degli accordi internazionali stipulati dai singoli paesi e territori e tiene conto degli orientamenti espressi dai rispettivi governi. Nel testo originario (2 aprile 2009), il rapporto individuava tre gruppi di paesi: 1) il primo gruppo (cosiddetta lista "bianca") ricomprendeva 40 Stati e territori che non solo avevano aderito allo *standard* sullo scambio di informazioni, ma lo avevano anche effettivamente implementato; 2) il secondo gruppo (cosiddetta lista "grigia") includeva 38 paesi che avevano aderito allo scambio di informazioni, ma che l'avevano implementato in misura molto contenuta, avendo stipulato un numero limitato di accordi o nessun accordo; il gruppo era composto da 30 paradisi fiscali individuati nel 2000 sulla base dei criteri sulla *Harmful Tax Competition* e da altri 8 paesi sede di centri finanziari internazionali; 3) il terzo gruppo (lista "nera") era costituito da 4 paesi (Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay) che non avevano aderito nemmeno formalmente allo scambio di informazioni. Nei giorni successivi alla pubblicazione del rapporto, i paesi del terzo gruppo hanno espresso l'impegno ad aderire allo scambio di informazioni, e sono stati conseguentemente trasferiti dalla lista "nera" a quella "grigia" (101); nel giugno 2009, il relazione al numero di trattati stipulati (12), Bermuda è stata rimossa dalla lista grigia ed inclusa in quella bianca (102).

In concreto, a giugno 2009 erano stati firmati 83 accordi, concentrati solo su alcune delle giurisdizioni a fiscalità privilegiata (103). A tale data, l'Italia non aveva stipulato alcun accordo internazionale per lo scambio di informazioni (TIEA – *Tax Information Exchange Agreement*) con tali giurisdizioni.

Le disposizioni antielusive internazionali svolgono una imprescindibile funzione deterrente nei confronti dell'utilizzo improprio della normativa tributaria. L'assetto di alcune di tali disposizioni nel nostro paese andrebbe in parte ripensato, ispirandosi prioritariamente ad un principio di proporzionalità tra l'interesse pubblico che si vuole tutelare e l'onere di *compliance* posto a carico dei contribuenti.

Per i redditi finanziari in uscita dal paese (*outbound incomes*), è ragionevole ritenere che il principio di proporzionalità sia rispettato, considerato, da un lato,

(100) Lo *standard* internazionale è basato sul modello dello scambio di informazioni su richiesta, utilizzabile dalle Amministrazioni finanziarie nazionali, per tutte le questioni fiscali, senza possibilità di opporre alle richieste clausole nazionali di segreto bancario o l'insussistenza di uno specifico interesse fiscale nazionale all'acquisizione delle informazioni.

(101) *A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally agreed tax standard. Progress made as at 19th April 2009.*

(102) *A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally agreed tax standard. Progress made as at 25th June 2009*, disponibile all'indirizzo <http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/42704399.pdf>.

(103) In particolare, al 24 giugno 2009, gli 83 accordi per lo scambio di informazioni erano stati firmati da: Isola di Man (14), Jersey (14), Guernsey (13), Bermuda (12), Isole Vergini Britanniche (11), Isole Cayman (9), Antille Olandesi (4), Gibilterra (2), Antigua e Barbuda (1), Bahamas (1), Aruba (1), Liechtenstein (1).

l'elevato ammontare di redditi da attività finanziarie (inclusi i titoli di Stato) generato dal nostro paese e di pertinenza di investitori esteri nonché l'estrema mobilità di tali redditi; dall'altro, che gli adempimenti richiesti agli investitori esteri si sostanziano nella presentazione di attestazioni, la cui produzione non sembra generare considerevoli costi di *compliance*.

Circa la norma sull'indeducibilità dei costi per i beni e servizi acquisiti presso fornitori esteri, è più arduo invocare la sussistenza della proporzionalità. La norma si è aggiunta alle previgenti disposizioni sul *transfer pricing* ed è stata mantenuta anche con la successiva introduzione della disciplina sulle *Controlled Foreign Companies*. Gli oneri per il contribuente (separata indicazione degli oneri e contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria) non appaiono irrilevanti; d'altra parte, la norma trova ancora buoni spazi di applicabilità. Eventuali modifiche a tale disposizione dovranno tenere conto delle recenti posizioni assunte dai governi in sede internazionale ("Second Conference on the Fight against International Tax Fraud and Evasion – Berlino 23 giugno 2009) (104): l'indeducibilità di spese per pagamenti nei confronti di percettori residenti in giurisdizioni non cooperative rientra tra le misure difensive da adottare contro i ritardi nell'effettiva implementazione degli standard OCSE (di trasparenza e di scambio di informazioni a fini fiscali) da parte di tali giurisdizioni.

Con riguardo alle disposizioni sulle *Controlled Foreign Companies*, eventuali modifiche non dovrebbero prescindere dagli orientamenti della Commissione, che non consentono più l'utilizzo di tali disposizioni per finalità di contrasto alla "*harmful tax competition*" in ambito UE. In tale prospettiva, appare più forte l'esigenza di inserire tutti i paesi europei nella pertinente *white list*, concentrando l'attenzione verso le costruzioni di puro artificio. Una riflessione andrebbe condotta anche sull'opportunità di mantenere il regime CFC sulle società collegate.

Per tutte le altre disposizioni, la scelta del mantenimento o della eliminazione è molto più complessa. Il cammino da intraprendere è comunque quello di una revisione nel senso della semplificazione; il previsto passaggio da un sistema misto (di *black* e *white list*) ad uno di sole *white list* non sembra muovere in tale direzione. Nel valutare il grado di proporzionalità delle norme, è importante tenere conto anche delle questioni di opportunità, come, ad esempio, nel caso delle disposizioni sul trasferimento di residenza all'estero delle persone fisiche italiane, la cui applicazione ha avuto, anche recentemente, un notevole risalto pubblico; la diffusa convinzione di un Fisco che può concretamente perseguire gli evasori costituisce di per sé un deterrente nei confronti della *non compliance* e un incentivo alla *compliance* spontanea.

(104) Il documento *Second Conference on the Fight against International Tax Fraud and Evasion by promoting Transparency and Exchange of Information in Tax Matters (Berlin – 23 June 2009), Summary of Conclusions* è disponibile all'indirizzo <http://www.oecd.org/dataoecd/51/38/43140770.pdf>.

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

Nel corso della pubblicazione del presente lavoro è stato emanato il decreto legge 1.7.2009, n. 78 (entrato in vigore in pari data), che ha introdotto nuove misure di contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (articolo 13) e ai paradisi fiscali (articolo 12). Tali misure incidono sul regime delle *Controlled Foreign Companies* e introducono una nuova presunzione di evasione per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in paesi *black listed*.

Di seguito si illustrano le novità introdotte dal decreto legge (suscettibili di modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento) e si svolgono alcune prime considerazioni.

1. Modifiche al regime delle *Controlled Foreign Companies* (CFC)

Viene inasprita la disciplina delle *Controlled foreign companies* (CFC), di cui all'art. 167 del TUIR. Le modifiche introdotte, ad eccezione di quelle descritte al paragrafo 1.2, sono valide anche per le partecipazioni di collegamento in società *black listed*, in virtù del richiamo all'art. 167 contenuto nell'art. 168 del TUIR (in materia di "CFC collegate").

Le disposizioni contenute nel decreto:

- 1) apportano restrizioni ai termini previsti da una delle esimenti che consente la disapplicazione delle CFC e alle condizioni per le quali essa può essere invocata (105);
- 2) estendono l'ambito di applicazione della norma.

1.1 Restrizioni alle esimenti

Restrizioni ai termini

Il decreto circoscrive l'esimente che consente di dimostrare che la società o l'ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede, precisando che l'effettiva attività industriale o commerciale deve essere svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

(105) Prima del decreto legge, ai fini della non applicazione della disciplina CFC, erano previste due esimenti (lett. a) e b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR). In particolare, si poteva dimostrare alternativamente che:

- a) la società o l'ente non residente svolgesse un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;
- b) dalle partecipazioni non fosse conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Con DM 21.11.2001, n. 429 è stato precisato che tale condizione si intende verificata se i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

Tale modifica sembra recepire la recente prassi ministeriale che, richiamando le indicazioni di matrice comunitaria, ha ritenuto non più sufficiente, per la disapplicazione della disciplina CFC, la mera disponibilità di una struttura organizzativa all'estero, essendo invece necessario un effettivo radicamento sul territorio, in modo da partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica dello stesso.

Viene prevista una disposizione *ad hoc* per le attività bancarie, finanziarie e assicurative: per esse la condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi origina nello Stato o territorio di insediamento.

Restrizioni alle condizioni per le quali è possibile invocare l'esimente

Il decreto nega la possibilità di dimostrare l'effettivo radicamento sul territorio estero quando i proventi della società o ente non residente provengono, per più della metà, dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalle prestazioni di servizi, compresi quelli finanziari, resi nei confronti di soggetti del gruppo.

L'intenzione apparirebbe quella di negare a priori un effettivo radicamento nel territorio estero ogni volta che più della metà dei proventi deriva dai cosiddetti *passive income* o da servizi infragruppo. Al verificarsi delle condizioni descritte il contribuente potrà sottrarsi alla disciplina CFC solo dimostrando che i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Il tenore letterale della norma potrebbe far ritenere che alla stessa siano interessati anche gli intermediari finanziari. Questa conclusione, tuttavia, confliggerebbe con la disposizione *ad hoc* in tema di dimostrazione dell'effettivo radicamento, prevista per i medesimi intermediari (ossia che la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi, sia originata nello Stato o territorio di insediamento).

1.2 Estensione dell'ambito applicativo della norma

Il decreto estende la disciplina CFC alle società ed enti controllati residenti in Stati e territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il livello di tassazione effettiva (106) nel paese estero sia inferiore a più della metà di quello che si sarebbe generato qualora la controllata estera fosse stata fiscalmente residente in Italia;

(106) Per quanto riguarda il riferimento alla tassazione inferiore, la relazione illustrativa al decreto precisa che esso si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non all'aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.

- i proventi della controllata estera provengano, per più del 50 per cento, dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalle prestazioni di servizi infragruppo, compresi quelli finanziari.

La descritta disposizione può formare oggetto di una nuova disapplicazione *ad hoc*, non riconducibile alle due esimenti sopra illustrate: il contribuente può dimostrare, mediante interpello all'Amministrazione finanziaria (107), che “*l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale*”.

1.3 Prime considerazioni sulla norma

Le modifiche introdotte comportano un aumento degli oneri di *compliance* per il contribuente e potrebbero essere censurate in sede comunitaria se il paese estero coinvolto nella transazione appartiene all'UE (108). La Commissione europea, nella Comunicazione del 10 dicembre 2007 in materia di misure anti-abuso nel settore dell'imposizione diretta (109), ha affermato, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la necessità di impedire l'elusione o l'abuso può giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, ma la normativa fiscale nazionale, per essere legittima, deve essere proporzionata e avere lo scopo di impedire costruzioni di puro artificio (cfr. § 4 del presente lavoro). In caso di presunzione di una costruzione di puro artificio, il contribuente deve essere messo in grado di dimostrare, senza eccessivi oneri amministrativi, le ragioni commerciali della transazione (110).

La nuova disposizione finisce per tradurre il requisito del radicamento sul territorio nella necessità di rivolgersi al mercato interno, condizione che non si evince dagli orientamenti comunitari e che potrebbe essere considerata lesiva della libertà di stabilimento.

Per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione della normativa CFC alle transazioni con controparte residente in qualsiasi paese – compresi i paesi UE/SEE – a prescindere dalla loro inclusione nella *black list*, la norma tiene

(107) Analogamente a quanto previsto per la dimostrazione delle esimenti nel caso di rapporti con società “*black listed*”, si tratta di interpellare da presentare ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

(108) Il DM 21.11.2001 (*black list* sulle CFC) include Cipro, nonché Malta e Lussemburgo, limitatamente alle società indicate nell'art. 3 del medesimo DM.

(109) COM (2007) 785 def.

(110) La necessità che le regole nazionali in materia di CFC rispettino il principio della proporzionalità, distribuendo in modo equo l'onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è stata sottolineata anche dal Comitato Economico e Sociale Europeo, nel parere reso alla Commissione il 17 settembre 2008, in materia di applicazione di misure anti-abuso nel settore dell'imposizione diretta. Il Comitato ha richiamato, in particolare, la necessità di norme che stabiliscano le modalità di acquisizione delle prove da parte delle autorità fiscali. Inoltre, ha evidenziato come la dimostrazione che le transazioni commerciali si siano svolte in buona fede è difficoltosa per le società commerciali, ma può diventare un problema cruciale per le imprese del settore finanziario.

conto della necessità di individuare una costruzione artificiosa e di circoscrivere il campo applicativo (prevedendo il ricorrere congiunto di due condizioni: livello di tassazione e *passive income*), tuttavia va tenuto presente che:

- gli orientamenti comunitari sottolineano la necessità di non far gravare l'onere della prova esclusivamente sul contribuente;
- nonostante il concetto di “costruzione di puro artificio” sia tutt’altro che pacifico (111), si richiede al contribuente di dimostrare che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Circa l’estensione delle CFC ai paesi non *black listed*, si rileva che – a differenza dell’intervento normativo sulle esimenti – manca una disposizione specifica per l’attività bancaria e finanziaria. Non si può quindi escludere che la norma, che anche in questo caso richiama i percettori di *passive income*, possa trovare spazi di applicazione per gli operatori di tale comparto.

Al di là della possibile censura comunitaria, si osserva come, per questa tipologia di transazioni, venga meno anche il riferimento ad una *black list*, che, nonostante la rigidità tipica di una elencazione tassativa, ha comunque il pregio dell’oggettività; con il nuovo sistema di “individuazione mobile” dei paradisi fiscali risulta sensibilmente accentuato il livello di incertezza per il contribuente. Sul versante dell’Amministrazione finanziaria, invece, è presumibile un incremento del numero degli interpelli ad essa rivolti, stante l’ampliamento dell’ambito operativo della disciplina.

2. Misure di contrasto all’evasione fiscale internazionale

Le modifiche adottate mirano a rafforzare l’azione di contrasto all’evasione fiscale posta in essere attraverso il trasferimento o la detenzione di capitali all’estero.

A tal fine viene introdotta una presunzione relativa di evasione sugli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute da persone fisiche e soggetti equiparati (112) in paesi o territori a regime fiscale privilegiato (113), nel caso in cui detti investimenti e attività non siano stati dichiarati ai sensi della disciplina sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (d.l. 28.06.1990, n.167, convertito in L. 04.08.1990, n. 227). La disposizione introduce un’inversione dell’onere della prova, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie non dichiarati

(111) La stessa Commissione europea, nella Comunicazione del 10 dicembre 2007, invitava alla collaborazione gli Stati membri per riempire di contenuto tale formulazione. Anche le sentenze della Corte di Giustizia non hanno ancora consentito di elaborare una definizione di “costruzione artificiosa”, visto che la Corte si è limitata a stabilire, in alcuni dispositivi, ciò che non costituisce di per sé una costruzione di puro artificio.

(112) Enti non commerciali, società semplici e associazioni tra professionisti.

(113) Individuati dai decreti ministeriali 4.5.1999 e 21.11.2001 (senza tenere conto delle limitazioni ivi previste).

si presumono – salvo prova contraria e ai soli fini fiscali – costituiti con redditi sottratti a tassazione: spetta al contribuente, in sede di accertamento, dimostrare che detti investimenti e attività provengono da redditi già tassati, esenti o non imponibili, ovvero da altre fonti (ad esempio, disinvestimenti, eredità, ecc.).

Viene inoltre previsto il raddoppio delle sanzioni amministrative previste per l'omessa o infedele dichiarazione (114). La nuova presunzione di evasione sui capitali detenuti in paradisi fiscali si aggiunge alla presunzione di redditività delle attività finanziarie detenute all'estero, già prevista dalla disciplina sul "monitoraggio fiscale" (115).

(114) Articolo 1 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

(115) Tali attività, per le quali non siano dichiarati i redditi effettivi si presumono, salvo prova contraria, fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel periodo d'imposta di riferimento (art. 6 del D.L. 28.06.1990, n.167).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BOIDI, M., PIAZZA M. (2001), *Deducibilità dei componenti negativi connessi ad operazioni eseguite con imprese residenti in paesi a regime fiscale privilegiato*, in *Il Fisco* n. 25.

BOLELLI, G., CALORI, A., PIAZZA, M. (2005), *La tassazione delle rendite finanziarie*, Milano, Il Sole 24 Ore.

CAPOLUPO, S. (2002), *Presupposti soggettivi della normativa sulle controlled foreign companies*, in *Il Fisco* n. 7.

CAPOLUPO, S. (2002), *Redditi d'impresa: rivisti i presupposti di indeducibilità delle spese*, in *Il Fisco* n. 8.

CERIANI, V. (2006), Audizione presso la Commissione consultiva sull'imposizione fiscale delle società, Roma, 12 settembre.

CORDEIRO GUERRA, R. (1992), *Il nuovo regime delle operazioni con società domiciliate in paesi a bassa fiscalità*, in *Rivista di diritto tributario* n. 2.

CORASANTI, G., DE' CAPITANI, P. (2007), *La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti Ires*, in *Diritto e pratica tributaria* n. 1.

DE LUCA, A., PERACIN, G. (2008), *Applying CFC rules to 'Affiliates': Critical Elements for Consideration*, *Intertax*, vol. 36, 1.

DEZZANI F., DEZZANI L. (2001), *DM 21 novembre 2001: partecipazioni in società estere. La nuova tassazione dei redditi prodotti e degli utili distribuiti*, in *Il Fisco* n. 45.

DI TANNO, T. (1992), *La indeducibilità dei componenti negativi di reddito nei rapporti con residenti in paradisi fiscali individuati nel DM 24 aprile 1992*, in *Bollettino Tributario* n. 18.

GALLO, F. (1992), *Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione*, in *Diritto e pratica tributaria* n. 5.

IORIO, A. (2007), *Operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali*, in *Il Fisco* n. 3.

IORIO, A. (2007), *Aspetti procedurali connessi alle operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali ed i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria*, in *Il Fisco* n. 6.

LEO, M. (2006), *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, Giuffrè Editore.

LORENZETTI, M. (2008), *Nuovo regime White list*, in *Il Fiscoonline*.

LUPOI, M. (2007), *Imposte dirette e trust*, in *Corriere Tributario* n. 3.

MAISTO, G. (1991), *Il regime tributario delle operazioni intercorrenti tra imprese residenti e società estere soggette a regime fiscale privilegiato*, in *Rivista di diritto tributario* n. 11.

MAISTO, G. (1999), *La residenza fiscale delle persone fisiche emigrate in Stati o territori aventi regime tributario privilegiato*, in *Rivista di diritto tributario* n. 2.

MANCA, M. (2008), *Finanziaria 2008: art. 168-bis del TUIR . Le nuove white list*, in *Il Fisco* n. 4.

MANZITTI, A. (1992), *Nuove norme contro l'abuso dei "paradisi fiscali"*, in *Le Società*

MIGNARRI, E. (2007), *Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie 2007*, Roma, Bancaria Editrice.

MIGNARRI, E. (2008), *Finanziaria 2008: alcune note sui riflessi nella tassazione delle rendite finanziarie*, in *Il Fisco* n. 42.

MONTUORI, N. (2007), *L'estensione del regime CFC alle società collegate*, in *Il Fisco* n. 43.

REALI, D. (1991), *Legge finanziaria 1992: Fusione e paradisi fiscali*, in *Il Fisco* n. 47.

SERINO, M. (2007), *Limiti alla presunzione di residenza italiana delle persone fisiche emigrate nei paesi a regime fiscale privilegiato, ed alla corrispondente prova contraria opposta dal contribuente*, in *Il Fisco* n. 11.

VACCA, I. (2003), *Strumenti di tassazione dei redditi transnazionali: il modello italiano*, intervento al Convegno di studi presso l'Università di Siena (24-25 gennaio 2003) sul tema "La tassazione dell'impresa multinazionale nell'Unione europea";

VALENTE, P. (2008), *Residenza e società "esterovestite"*, in *Il Fisco* n. 18.

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 – FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 – PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 – GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 – GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 – LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 – GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 – VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 – FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 – *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 – CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 – GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 – GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 – CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 – PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 – VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 – FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).

- n. 22 – MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 – MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 – ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.
- n. 26 – AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.
- n. 27 – GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 – *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 – OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 – P. FERRO-LUZZI - P. G. MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993.
- n. 32 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, marzo 1994.
- n. 33 – *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. The 1993 Banking Law*, marzo 1994.
- n. 34 – GIUSEPPE CARRIERO, *Struttura ed obiettivi della legge sui fondi immobiliari chiusi*, novembre 1994.
- n. 35 – LUCIO CERENZA, *Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia*, febbraio 1995.
- n. 36 – GIOVANNI CASTALDI, *Il riassetto della disciplina bancaria: principali aspetti innovativi*, marzo 1995.
- n. 37 – VINCENZO PONTOLILLO, *L'evoluzione della disciplina dell'attività di emissione di valori mobiliari*, giugno 1995.
- n. 38 – O. CAPOLINO - G. CARRIERO - P. DE VECCHIS - M. PERASSI, *Contributi allo studio del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, dicembre 1995.
- n. 39 – FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e Testo Unico bancario*, dicembre 1995.
- n. 40 – MARINO PERASSI, *L'attività delle banche in "securities" e la disciplina dei contratti derivati in Giappone*, aprile 1996.
- n. 41 – ENRICO GALANTI, *Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni*, novembre 1996.
- n. 42 – M. PERASSI - R. D'AMBROSIO - G. CARRIERO - O. CAPOLINO - M. CONDEMI, *Studi in materia bancaria e finanziaria*, novembre 1996.
- n. 43 – *Convegno Per un diritto della concorrenza* (Perugia, giugno 1996), dicembre 1996.
- n. 44 – *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, marzo 1997.
- n. 45 – DONATELLA LA LICATA, *La cessione di rapporti giuridici "individuabili in blocco" nell'art. 58 del T.U. bancario*, aprile 1997.

- n. 46 – PAOLO CIOCCA - ANTONELLA MAGLIOCCO - MATILDE CARLA PANZERI, *Il trattamento fiscale dei rischi sui crediti*, aprile 1997.
- n. 47 – P. DE VECCHIS - G.L. CARRIERO - O. CAPOLINO, M. MANCINI, R. D'AMBROSIO, *Studi in materia bancaria e finanziaria 1996*, settembre 1997.
- n. 48 – GIUSEPPE CARRIERO, *Il credito al consumo*, ottobre 1998.
- n. 49 – *Fondamento, implicazioni e limiti dell'intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela*, marzo 1999.
- n. 50 – A. MAGLIOCCO - D. PITARO - G. RICOTTI - A. SANELLI, *Tassazione del risparmio gestito e integrazione finanziaria europea*, settembre 1999.
- n. 51 – ENRICO GALANTI, *Garanzia non possessoria e controllo della crisi di impresa: la floating charge e l'administrative receivership*, gennaio 2000.
- n. 52 – *Bankruptcy Legislation in Belgium, Italy and the Netherlands*, (Brussels, 7 July 2000), giugno 2001.
- n. 53 – VINCENZO TROIANO, *Gli Istituti di moneta elettronica*, luglio 2001.
- n. 54 – STEFANO CAPPIELLO, *Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capitali: fondamento e limiti dell'autonomia statutaria*, luglio 2001.
- n. 55 – BRUNA SZEGO, *Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un'analisi di adeguatezza dell'ordinamento italiano*, giugno 2002.
- n. 56 – AA.VV., *Diritto Societario e Competitività in Italia e in Germania*, luglio 2003.
- n. 57 – GIANMARIA MARANO, *I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica*, giugno 2004.
- n. 58 – ENRICO GALANTI E MARIO MARANGONI, *La disciplina italiana dei Covered Bond*, giugno 2007.
- n. 59 – MARCO MANCINI, VINCENZA PROFETA E NICOLA DE GIORGI, *La Centrale d'Allarme Interbancaria nella disciplina sanzionatoria dell'assegno*, settembre 2007.
- n. 60 – MARCELLO CONDEMI E FRANCESCO DE PASQUALE, *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, febbraio 2008.
- n. 61 – BRUNA SZEGO, *Le impugnazioni in Italia: perchè le riforme non hanno funzionato?*, luglio 2008.
- n. 62 – RENZO COSTI E FRANCESCO VELLA, *Banche, governo societario e funzione di vigilanza*, settembre 2008.
- n. 63 – MARCO MANCINI E MARINO PERASSI, *Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. Prime riflessioni*, dicembre 2008.
- n. 64 – ENRICO GALANTI, *Discrezionalità delle autorità indipendenti e controllo giudiziale*, giugno 2009.

I Quaderni sono disponibili su Internet all'indirizzo www.bancaditalia.it, a partire dal n° 47.

*Finito di stampare
nel mese di luglio
presso il Centro Stampa
della Banca d'Italia in Roma.*